

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

100° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri	»	29
5 ^a - Bilancio	»	35
6 ^a - Finanze e tesoro	»	38
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	60
10 ^a - Industria	»	63
11 ^a - Lavoro	»	68
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	80
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	86
RAI-TV	»	87

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 6, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 2) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente: tutti gli indagati per il primo capo di imputazione ed i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto e Italo Bani per il secondo capo di imputazione.

(R135 000, C21^a, 0014^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 novembre e proseguito il 3 dicembre 1996.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO e RUSSO.

Infine, la Giunta delibera di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* e, pertanto, dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis ed incarica il senatore Fassone di redigere la relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C21^a, 0015^o)

Il senatore RUSSO chiede di rinviare l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno, a causa di concomitanti impegni parlamentari.

I senatori VALENTINO e GRECO propongono di procedere subito all'esame del Doc. IV-*bis*, n. 9, nei confronti del dottor Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale, al fine di deliberare in proposito.

Il senatore RUSSO ricorda che, pur essendo già stati ascoltati, ai sensi dell'articolo 135- *bis*, comma 2, del Regolamento, sia il l'ex Ministro Scotti che il senatore Loiero nella seduta del 14 gennaio scorso, su tale domanda non si è però mai aperta la discussione. Tale discussione non potrebbe, a suo avviso, svolgersi adeguatamente ed esaurirsi nella seduta odierna, in considerazione del tempo limitato a disposizione della Giunta.

Il PRESIDENTE, considerati i concomitanti impegni parlamentari, rinvia quindi l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno alla prossima seduta, convocata per martedì 25 febbraio 1997, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

102ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il senatore ROTELLI integra il proprio intervento nella discussione generale, soffermandosi sul resoconto della seduta precedente: egli ritiene che le sue parole siano state riassunte in una forma imprecisa e non imparziale, con una enfasi eccessiva sul rilievo del ministro Bassanini circa la provenienza delle proposte emendative al testo in esame, nel corso della trattazione da parte della Camera dei deputati. Osserva, inoltre, che il riferimento all'appartenenza a uno stesso gruppo politico non è del tutto corretta, anche per l'incerta qualificazione di tale entità, riconoscendo tuttavia che sarebbe stato improprio riferirsi al Gruppo parlamentare, così come al partito o al movimento politico. Sottolinea, inoltre, che il suo ragionamento aveva in primo luogo l'obiettivo di formulare una proposta, che potrebbe anche essere considerata provocatoria, ma ha un precedente storico significativo, come quello delle leggi amministrative del 1865, rivolta a risolvere l'attuale ingorgo legislativo in materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali, con una delega legislativa che comprenda tutte le disposizioni contenute nei disegni di legge nn. 1034, 1124-B e 1388, quale che ne sia lo stato dell'*iter*. Quanto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in

titolo, conferma la sua valutazione circa l'origine di alcune di esse, di tenore peggiorativo, che a suo avviso va ricondotta al rifiuto della collaborazione offerta a suo tempo, in sede di prima lettura, per soluzioni di maggiore rigore, con particolare riguardo al caso della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Nell'attuale fase di esame, comunque, ritiene opportuno procedere attraverso la costituzione di un comitato ristretto, per valutare le possibili, ulteriori modifiche.

Il presidente VILLONE, nel registrare un orientamento largamente condiviso per modifiche limitate a quanto strettamente necessario, ritiene opportuno rinviare ogni determinazione sulla proposta di costituire un comitato ristretto, per valutarla alla stregua degli emendamenti che saranno nel frattempo acquisiti. In proposito consente alla proroga del termine per la loro presentazione fino al 24 febbraio, richiesta dalla senatrice Fumagalli Carulli.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siano complessivamente peggiorative e si riserva di presentare le conseguenti proposte di emendamento. Si dichiara sorpresa, soprattutto, per la istituzione dell'ennesimo organismo bicamerale, che si sovrappone alle competenze della Commissione per le questioni regionali. Il testo in esame, inoltre, contiene alcune accentuazioni di tenore centralistico. Si dichiara favorevole, infine, alla costituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara conclusa la discussione generale, non essendovi ulteriori richieste di intervento.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio, procedendosi alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente. In proposito, il sottosegretario VIGNERI osserva che la questione del difensore civico può essere comunque esaminata in relazione ad altri emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.9, il relatore VILLONE si dichiara favorevole, mentre il senatore ROTELLI annuncia il suo voto contrario, osservando che la provincia non può essere definita come un ente intermedio, nè qualificata come ente rappresentativo, ma piuttosto come ente esponenziale della comunità locale. Circa la cura degli interessi, si tratta di una funzione riduttiva, mentre il relativo sviluppo dovrebbe essere quanto meno qualificato. Tali obiezioni, d'altra parte, sono rivolte in primo luogo alla formulazione vigente della legge n. 142. Ad avviso

del senatore PINGGERA l'emendamento introduce una qualificazione di dubbia legittimità costituzionale, postulando che in ogni regione vi sia un ente intermedio, ciò che non è dato di rilevare, ad esempio, nella Valle d'Aosta. Secondo il relatore VILLONE, tale rischio non sussiste, in quanto le regioni a statuto speciale sono evidentemente escluse dalla formulazione di cui si discute. Interviene nuovamente il senatore ROTELLI, ritenendo che la questione sollevata dal senatore Pinggera abbia una rilevanza di carattere generale, poichè a suo avviso l'articolo 128 della Costituzione non ammette la qualificazione della provincia come ente intermedio. Il senatore PELLEGRINO considera un residuo della tradizione la considerazione dei comuni e dello Stato come enti a competenza generale e la considerazione riduttiva delle regioni e delle province, nei limiti delle attribuzioni conferite a tali enti dall'ordinamento vigente. Nondimeno, l'indirizzo di riforma ormai configurato è rivolto a riconoscere la natura di enti a competenza generale anche per le regioni e le province, soprattutto alla stregua del principio di sussidiarietà. Dichiaro di condividere, pertanto, il contenuto dell'emendamento in esame, che rende più agevole il processo di imputazione delle funzioni a ciascun ente di riferimento. Il sottosegretario VIGNERI considera molto interessanti i rilievi formulati dal senatore Rotelli, che peraltro coinvolgono una complessiva rivalutazione della legge n. 142 del 1990, estranea alla discussione in corso; in ogni caso, l'emendamento in esame ha proprio l'effetto di qualificare la provincia come ente a competenza generale, al pari dei comuni. Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara favorevole all'emendamento in esame. La senatrice FUMAGALLI CARULLI considera pregevoli le considerazioni del senatore Rotelli sulla qualificazione dell'ente provinciale: tali rilievi, peraltro, travalicano i limiti dell'emendamento, il cui effetto sostanziale è quello di qualificare la provincia come ente esponenziale della comunità. Osserva, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato congiuntamente agli altri 1.4 e 1.10, riferiti ad altra parte dell'articolo, ma di contenuto sostanzialmente identico. Il senatore MARCHETTI ritiene inopportuno rinnovare la definizione dell'ente provinciale, durante un processo di revisione costituzionale che potrebbe rendere inattuale la stessa riformulazione di cui si discute. Quanto al criterio della sussidiarietà, esso può entrare in contraddizione con la qualificazione della provincia quale ente a competenza generale. Prende di nuovo la parola il senatore ROTELLI, rilevando che l'innovazione introdotta con l'emendamento consiste nella qualificazione della provincia come ente che rappresenta la propria comunità: egli ricorda che tale formulazione fu proposta in sede di elaborazione della legge n. 142 del 1990, ma non fu accolta. Osserva, inoltre, che il principio di autonomia, di cui all'articolo 5 della Costituzione, esige un rovesciamento di prospettiva poichè non è l'ente che rappresenta una comunità, ma è quest'ultima ad avere un proprio ente esponenziale. Il senatore GUERZONI non condivide il contenuto dell'emendamento 1.9, giacchè le tendenze ormai consolidate postulano la qualificazione della provincia come ente intermedio, e non già come attributario delle funzioni delegate dalle regioni, ma la revisione costituzionale in corso potrebbe rendere inefficace ogni intervento in proposito in sede di legislazione ordinaria. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO prospetta l'opportunità di accantonare la votazione dell'emendamento. Il relatore

VILLONE ritiene che la portata innovativa dell'emendamento non sia dirompente e osserva che il destino istituzionale della provincia è cambiato da quando è stata introdotta l'elezione diretta del suo Presidente, che di fatto ne ha qualificato la natura alla stregua di un ente esponenziale della relativa comunità. Ciò comporta la sostanziale equiparazione delle province e dei comuni. Il sottosegretario VIGNERI si dichiara non contraria ad accantonare la votazione dell'emendamento, confermando l'opportunità di una qualificazione equivalente per i comuni e le province, come enti esponenziali delle rispettive comunità. Ad avviso del relatore VILLONE, in tale prospettiva si potrebbe concepire anche l'unificazione delle disposizioni che definiscono gli enti locali. Secondo il senatore MARCHETTI, tale soluzione sarebbe ancora più impegnativa e inopportuna, considerato il processo di revisione costituzionale in atto. Ad avviso del senatore ROTELLI, la prospettazione del relatore è condivisibile, anche se la linea evolutiva rilevata dal relatore, e da questi ricondotta all'elezione diretta del Presidente della provincia, non è da considerare pacifica; ribadisce, comunque, che la pari dignità tra comuni e province è già prescritta dalla Costituzione vigente. Concorde il senatore MAGNALBÒ, proponente dell'emendamento di cui si discute, la relativa votazione viene quindi accantonata.

All'emendamento 1.11 il senatore ROTELLI svolge quindi una dichiarazione di voto favorevole. Per il sottosegretario VIGNERI, il Governo preferisce la formula contenuta nel disegno di legge, in quanto giuridicamente più appropriata. Anche il RELATORE si esprime in senso favorevole all'emendamento, il quale è quindi accolto dalla Commissione.

Il relatore VILLONE manifesta avviso contrario sull'emendamento 1.2, in quanto si tratta di una norma generica, recante un'abrogazione implicita, rivolta peraltro alle leggi regionali e quindi con sospetta illegittimità sotto il profilo del principio di competenza. L'emendamento è quindi ritirato dalla senatrice PASQUALI.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Riguardo all'emendamento 1.3, il sottosegretario VIGNERI illustra una proposta alternativa, rivolta a sostituire la formulazione contenuta nella parte finale dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 142 (emendamento 1.100). L'innovazione estende i casi di contemporaneità tra le varie consultazioni del corpo elettorale. Il senatore ROTELLI, pur concordando con il principio, ne critica per alcuni aspetti la formulazione. Il senatore GUERZONI dubita invece dell'opportunità di sottrarre questa materia all'autonomia statutaria degli enti locali. Il RELATORE fa osservare che il testo vigente della legge n. 142 appare, sotto questo profilo, più restrittivo. La senatrice PASQUALI aderisce alla proposta del Sottosegretario e ritira pertanto l'emendamento 1.3. Il senatore PINGGERA reclama la priorità, ai fini delle votazioni, dell'emendamento 1.8. Il PRESIDENTE chiarisce che l'emendamento stesso resterebbe eventualmente assorbito dall'accoglimento dell'emendamento 1.100, il quale, posto in votazione, è effettivamente accolto dalla Commissione. L'emen-

damento 1.8 è quindi dichiarato assorbito, insieme all'analogo emendamento 1.0.11.

All'emendamento 1.5 il sottosegretario VIGNERI esprime un parere sostanzialmente favorevole, ma suggerisce di valutarne le implicazioni in una fase successiva dell'esame, in connessione con altre modificazioni apportate alla legge n. 241 del 1990. Il senatore ROTELLI condivide il senso della proposta emendativa, ma segnala la sua insufficiente formulazione. L'esame dell'emendamento è quindi accantonato.

L'emendamento 1.0.1 è quindi dichiarato decaduto dopo che il RELATORE si era comunque dichiarato contrario a introdurre discipline di eccessivo dettaglio.

Il RELATORE, a proposito dell'emendamento 1.0.2, segnala il carattere eterogeneo delle varie disposizioni in esso contenute, per cui ne propone l'accantonamento. Consente la Commissione.

Sull'emendamento 1.0.13 il RELATORE si esprime in senso tendenzialmente favorevole, in quanto si tratta di una norma in linea con nuovi orientamenti legislativi. Tenuto conto poi del parere condizionato pronunciato al riguardo dalla Commissione bilancio, ne suggerisce una riformulazione, che mantenendo inalterata la dizione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 142, aggiunge un richiamo al principio dell'autonomia impositiva (emendamento 1.0.13 nuovo testo). Il sottosegretario VIGNERI si dice sostanzialmente d'accordo con l'indicazione del Presidente, mentre il senatore ROTELLI osserva che l'autonomia impositiva non è altro che una specificazione dell'autonomia finanziaria; è in ogni caso necessario collocare la norma in altro sito legislativo. Il senatore TIRELLI riconosce che l'autonomia impositiva non è materia da affidare alla disciplina statutaria degli enti locali, ma che comunque non può essere vanificata da limiti estrinseci. Il senatore GUERZONI conviene sulla portata innovativa dell'emendamento, il quale, secondo il RELATORE, andrà attuato con ulteriori atti normativi. Il sottosegretario VIGNERI fa rilevare che un avvio di autonomia impositiva è già stato incluso nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, come riformulato dal relatore. Il senatore FISICHELLA sostiene a sua volta che l'autonomia impositiva degli enti locali è già disciplinata dalla legge n. 142 ed inclusa nell'autonomia finanziaria. L'argomento è poi in trattazione dinanzi la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, per cui è opportuno attendere gli sviluppi di tale dibattito. La senatrice FUMAGALLI CARULLI fa osservare che l'emendamento 1.0.13 presenta una portata ben diversa e più accentuatamente innovativa, non recando soltanto una norma di principio. Il senatore GUERZONI dubita peraltro della legittimità costituzionale dell'emendamento stesso. In proposito il RELATORE nota tuttavia che in esso è contenuto un rinvio alle leggi statali, le quali possono circoscrivere l'autonomia dell'ente locale; è riconducibile a una forma di au-

tonomia anche una finanza locale imperniata su meri trasferimenti. Ribadisce pertanto il carattere innovativo di questo principio. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide l'avviso del relatore, giudicando opportuno introdurre nell'ordinamento una norma-principio di carattere generale. Secondo il senatore PELLEGRINO l'autonomia impositiva degli enti locali è poi coerente con la libertà riconosciuta a questi ultimi di determinare quali servizi erogare nei confronti della cittadinanza. Il senatore PINGGERA ritiene che il principio stesso debba essere quanto prima costituzionalizzato. Di nuovo il senatore FISICHELLA insiste considerando l'indicazione già contenuta nell'articolo 54 della legge n. 142; se il principio stesso non ha ottenuto adeguati sviluppi applicativi, ciò è dipeso da una precisa scelta politica. Il senatore ROTELLI sostiene che, da un punto di vista costituzionale l'autonomia finanziaria degli enti locali non è assimilabile a quella delle regioni. Il senatore MARCHETTI, nell'avanzare alcune perplessità all'indirizzo del parere espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.0.13, afferma che una definizione più persuasiva si potrà ricercare in sede di revisione costituzionale. Il senatore ANDREOLLI aderisce alla posizione espressa dal senatore Marchetti, trattandosi di una affermazione di principio che non implica la necessità di una copertura finanziaria. Il RELATORE esclude tuttavia l'opportunità di entrare in dialettica con la Commissione bilancio, per quanto sia discutibile, il contenuto del parere da questa espresso.

La Commissione quindi accoglie la nuova formulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.0.13.

L'emendamento 1.0.3 è fatto proprio dal senatore TIRELLI, in assenza del proponente. La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara favorevole. Ad avviso del relatore VILLONE, il riferimento all'autonomia impositiva non è pertinente, nel contesto normativo in cui si inserisce l'emendamento. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Il senatore TIRELLI, quindi, riformula l'emendamento, omettendo il riferimento all'autonomia impositiva (1.0.3 nuovo testo). L'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Il relatore VILLONE, quindi, osserva che gli emendamenti successivi (da 1.0.4 a 1.0.9) si riferiscono all'articolo 3 della legge n. 142, che contiene una normativa di sistema, concernente il controverso rapporto tra le regioni e gli enti locali: le proposte di modifica individuano a suo avviso problemi reali, in quanto il citato articolo 3 è espressione di una impostazione ispirata a una sorta di centralismo delle regioni nei confronti degli enti locali, propria dei decenni immediatamente precedenti. L'indirizzo attuale, viceversa, è ispirato all'accentuazione dell'autonomia degli enti locali, così come si evince anche dal disegno di legge n. 1124, dianzi esaminato. La questione è pertanto assai rilevante ed egli ritiene preferibile una riformulazione complessiva dell'articolo 3 della legge n. 142, che si riserva di elaborare, accantonando intanto l'esame degli emendamenti proposti dal senatore Speroni. Concordano in tal senso la senatrice FUMAGALLI CARULLI, il senatore TIRELLI, la senatrice PASQUALI e la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che sottolinea come

gli emendamenti del senatore Speroni possano essere valorizzati in un contesto di complessiva riformulazione dell'articolo 3. Anche il sottosegretario VIGNERI dichiara di condividere la soluzione prospettata dal relatore, ritenendo tuttavia opportuno acquisire in via informale la valutazione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città. Il senatore GUERZONI condivide del pari la prospettazione del relatore, anche se rileva la sostanziale inefficacia dell'articolo 3 della legge n. 142, piuttosto che un suo supposto effetto centralistico, osservando inoltre che nel sistema delle autonomie le regioni dovrebbero necessariamente esercitare una funzione di coordinamento. Il relatore VILLONE dissente da quest'ultima valutazione, reputando sufficiente, per la pienezza delle funzioni regionali, l'esercizio di potestà legislative, programmatiche e distributive di risorse, senza interferenze sull'organizzazione dei poteri locali.

L'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, viene quindi accantonato ed il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Autonomia statutaria e regolamentare e istituti di partecipazione)

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto";

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia".

c) all'articolo 5, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge";

d) all'articolo 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che si tratti di *referendum*";

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Comuni e Province devono nominare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle Amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità, di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Le Amministrazioni competenti debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

5. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni in questione.

6. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, decorre l'incompatibilità, per chi ha svolto la funzione di Difensore Civico, con le cariche elettive in questione".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti medesimi».

1.1

SEMENZATO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. L'articolo 2, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“3. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”».

1.9

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» con le parole: «nell'ambito».

1.11

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 2, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi statali o regionali in contrasto con le leggi generali della Repubblica di cui al presente comma».

1.2

PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo statuto può prevedere che la entrata in vigore delle sue disposizioni e delle relative modificazioni sia soggetta a *referendum*. Il consiglio contestualmente all'approvazione delle disposizioni statutarie, stabilisce quali di esse sottoporre a *referendum* secondo le procedure vigenti nell'ente”».

1.6

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Sopprimere il comma 5.

1.7 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni possono, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti nello statuto e per motivi di esclusiva competenza locale, indire consultazioni e *referendum*. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto. I *referendum* possono essere svolti anche in coincidenza di altre operazioni di voto, anche nazionale. I *referendum* e le consultazioni possono svolgersi anche contemporaneamente».

1.3 PASQUALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sostituire le parole: "in coincidenza con altre operazioni di voto" con le altre: "in coincidenza con operazioni elettorali"».

1.100 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppressa la parola: "non" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che si tratti di elezioni generali o suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica"».

1.8 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo».

1.4 D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

1.10 (Identico all'em. 1.4)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

“23. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei soggetti gestori di pubblici servizi, delle Autorità garanti”».

1.5

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Autonomia degli enti locali in materia di coltivazione di giacimenti minerari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) i giacimenti minerari e i minerali di interesse locale devono essere assoggettati alla normativa vigente in materia di cave e non devono pertanto costituire oggetto della disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994;

b) alle domande per il conferimento del permesso di ricerca e per il conferimento di concessioni di coltivazione devono essere allegati i nulla osta paesaggistici e idrogeologici, il piano di ripristino finale dell'area a cura e spese del concessionario, nonché la certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) le determinazioni raggiunte dalle conferenze dei servizi previste dall'articolo 5 e dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994, devono avere carattere vincolante; in caso di mancato accordo in sede di conferenza di servizi, le determinazioni possono essere assunte dal presidente della regione territorialmente competente, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale interessati, in deroga a quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) il controllo sull'esecuzione dei prodotti di ricerca e di coltivazione nei giacimenti minerari nonché sul ripristino dell'area deve essere effettuato dai competenti organi delle regioni e delle province autonome;

e) deve essere previsto che possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari di interesse nazionale dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto, oltre che l'esistenza e la coltivabilità, anche la non appartenenza ad ambiti territoriali già vincolati ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

2. nel caso in cui nella stessa area sia individuata la presenza di più minerali, i permessi di ricerca e di coltivazione sono concessi per ogni tipo di materiale individuato, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, rispettivamente, di miniera e di cava.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri atti a garantire che la proporzione tra la quantità di materiale di scavo risponda a criteri di convenienza ed economicità».

1.0.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Ampliamento dell'Autonomia degli Enti Locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole "dal sindaco e", è sostituita con le parole "un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto";

b) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco o dal Consigliere anziano o da un Presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-ter";

c) nell'articolo 1, comma 2-ter, sono soppresse le parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti";

d) l'articolo 25, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli statuti dei Comuni e delle Province determinano l'incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere";

e) nell'articolo 25, sono abrogati i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 31, comma 1, è aggiunta, in fine, la parola "regionale";

b) all'articolo 32, comma 2, l'alinella è sostituito dal seguente:

"2. Le competenze di Giunta e Consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei Comuni e nelle Province che non dispongono in merito, il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:";

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33. - 1. Le Giunte comunali e provinciali sono composte dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici”.

d) l'articolo 36, comma 6, è sostituito dal seguente:

“6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco e il Presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al Consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il Sindaco e il Presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

e) all'articolo 36, comma 7, le parole “della Repubblica” sono sostituite con le parole: “del Comune”.

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - 1. Le indennità di carica del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei Presidenti e degli Assessori delle rispettive Regioni”;

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del Consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta. La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o da altro funzionario comunale.

6-ter. Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di 50 chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal comma 6-bis, è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto”;

c) gli articoli 5 e 6 e le Tabelle A) e B) sono abrogati;

d) l'articolo 10, comma 1, è così sostituito:

«1. Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti, comunque non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il Sindaco o per il Presidente dell'ente medesimo”;

e) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: “(Indennità di presenza dei Consiglieri comunali e provinciali)”.

4. Nelle Regioni che non si sono dotate delle leggi previste dall'articolo 31, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 264».

1.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole "nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica" sono sostituite con le parole "ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi"».

1.0.13

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sostituire le parole: "nell'ambito" con le altre: "ed impositiva, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti,"».

1.0.13 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "leggi statali e regionali" sono inserite le parole: "i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva"».

1.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "leggi statali e regionali" sono inserite le parole: "i propri statuti e regolamenti"».

1.0.3 (Nuovo testo)

TIRELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "leggi statali e regionali" sono sostituite con le parole: "lo statuto e i regolamenti comunali"».

1.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "disciplina la" sono sostituite con le parole: "indica i principi della"».

1.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: "determina" è sostituita con la parola "indica"».

1.0.6.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Comuni e Province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4"».

1.0.7

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola "stabilisce" è sostituita con "indica i criteri"».

1.0.8.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. L'articolo 3, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato».

1.0.9

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 8 è abrogato».

1.0.16

SPERONI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

85ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE**(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente ZECCHINO rammenta che fu chiesto alla Commissione bilancio un nuovo parere sull'emendamento 1.10. Il nuovo parere, favorevole, è stato espresso in data 11 febbraio scorso.

Pone quindi ai voti l'emendamento 1.10: è approvato.

È quindi approvato l'articolo 1.

La relatrice SILIQUINI richiama all'attenzione della Commissione l'avvenuta approvazione dell'emendamento 12.0.1, aggiuntivo di un articolo, dopo l'articolo 12, che presenta contraddizioni con l'emendamento 6.2 (nuovissimo testo) in precedenza approvato, appare superato quanto al comma 2 e rischia di essere in contrasto con l'indirizzo della direttiva comunitaria in materia. Prospetta pertanto l'esigenza di approvare le proposte di coordinamento.

Il presidente ZECCHINO ipotizza una votazione per parti separate, l'una per le modifiche meramente formali e l'altra per una eventuale nuova modalità di interpretazione della direttiva comunitaria in materia.

Il senatore RUSSO dichiara di non avere riserve sulla proposta di coordinamento in relazione al comma 2, ma invita il Governo a prendere posizione in modo chiaro. Non nega comunque perplessità verso le soluzioni offerte dal Governo nel disegno di legge con riguardo alle modalità di esame per l'iscrizione all'albo professionale. Ritiene che con l'emendamento 6.2 (nuovissimo testo), già approvato, si sia inferto un *vulnus* alla disciplina transitoria e sostiene che l'approvazione dell'emendamento 12.0.2 era stato semplicemente coerente con quanto deliberato in precedenza.

Il senatore CIRAMI ricorda che il citato emendamento 6.2 è stato votato con l'avviso contrario del relatore.

Il presidente ZECCHINO pone in votazione l'emendamento coord. 1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 12-*bis* (di cui all'emendamento 12.0.1). In senso favorevole si esprimono la RELATRICE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO; in senso adesivo si esprime altresì il senatore GRECO.

Posto in votazione, l'emendamento è approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento coord. 2, soppressivo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12-*bis*. L'emendamento è approvato.

In senso contrario all'ammissibilità di ogni successiva votazione di coordinamento si esprime la senatrice SALVATO. In senso adesivo all'intervento della senatrice Salvato si esprimono i senatori BERTONI, GRECO e CIRAMI.

Il presidente ZECCHINO non pone in votazione altri emendamenti di coordinamento e propone una precisazione meramente terminologica relativa alla lettera *c*) del predetto articolo 12-*bis*, che risulta approvata.

È quindi posto ai voti ed approvato nel suo complesso l'intero disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(399) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(1649) FOLLIERI ed altri. Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(1938) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CIRAMI prende la parola per chiedere chiarimenti ai proponenti in ordine al modo per qualificare le «difficoltà di accerta-

mento» di cui al numero 7) dell'emendamento 1.10. Manifesta poi perplessità nei confronti anche delle lettere *c-bis*) e *c-ter*) e propone alcune modifiche; si dichiara peraltro disponibile ad accogliere la lettera *c-quinquies*), a condizione però che si sopprimano le parole «di regola».

Il senatore RUSSO propone al presentatore una riformulazione dell'emendamento, e precisamente del numero 1) nel senso di estenderne la portata, includendovi cioè tutti i delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.

Il senatore CIRAMI nota che una riformulazione del numero 1) farebbe discendere la necessità di sopprimere o modificare il numero 2).

Il senatore CENTARO ipotizza un sub-emendamento volto a sopprimere la frase: «quando il giudice opera in composizione monocratica» alla lettera *c-ter* del comma 1.

Il relatore CALVI interviene sottolineando la necessità di non innovare eccessivamente la portata dell'emendamento 1.10 come originariamente configurato, giacchè si corre il rischio di stravolgere la volontà dei proponenti e di ottenere un effetto lontano da quello voluto con l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Il senatore CIRAMI dissente dall'impostazione del relatore. Il senatore RUSSO ritira comunque la sua proposta di sub-emendamento.

Il sottosegretario AYALA preannuncia che si rimetterà alla volontà della maggioranza; tuttavia, fa presente che l'emendamento in esame corre il rischio di stravolgere l'impostazione di fondo del progetto iniziale del Governo. Invita i colleghi a riflettere sulla bontà di questa iniziativa parlamentare.

Il senatore SENESE difende la volontà del Parlamento di enumerare le future competenze del giudice collegiale, giacchè, trattandosi di atto di delegazione, è bene non lasciare troppe zone d'ombra per la fase di redazione dei decreti delegati. Si mostra però disponibile a recepire qualche osservazione del senatore Cirami, allorchè rileva, ad esempio, essere troppo generica al numero 7) la previsione della «difficoltà di accertamento».

La senatrice SILIQUINI segnala le diversità fra le linee portanti del progetto governativo e quelle degli emendamenti in questione; sottolinea poi che il criterio dell'allarme sociale e della criminalità organizzata è stato adoperato in modo più appropriato dal Governo e preannuncia quindi la sua contrarietà all'emendamento 1.10.

La senatrice SALVATO sottolinea l'importanza decisiva dell'emendamento 1.10 e ribadisce l'importanza di una delega precisa al Governo con specifiche indicazioni. Ipotizza il momentaneo accantonamento dell'emendamento per dare modo di effettuare una proficua pausa di riflessione.

Il senatore MELONI auspica la soppressione del numero 7) della lettera *c*).

Il senatore CIRAMI manifesta fiducia verso il meccanismo del parere parlamentare sui decreti delegati che il Governo presenterà.

Il senatore BUCCIERO si dichiara disponibile ad accantonare l'emendamento, ma in caso di votazione esprimerebbe un voto contrario.

Il senatore CIRAMI ricorda i motivi ispiratori delle riforme ed auspica l'inserzione del reato di usura.

Il presidente ZECCHINO manifesta perplessità nei confronti di una proposta di modificazioni contenente innovazioni assai rilevanti riguardo alla competenza del tribunale e del pretore in occasione di una contingenza relativa all'esame di un emendamento.

Il senatore FASSONE difende l'enumerazione di cui all'emendamento da lui sottoscritto: ricorda che è conforme a logica tipizzare le fattispecie di competenza del giudice unico di primo grado, quanto a composizione collegiale. Difende in particolare il richiamo alla locuzione «particolare allarme sociale o rilevante difficoltà di accertamento», giacché l'espressione è collaudata nella legislazione e in dottrina.

Il relatore CALVI condivide l'impostazione di fondo di cui alla lettera *c*) dell'emendamento in discussione.

Il presidente ZECCHINO propone di modificare, alla lettera *c*), l'espressione «giudice unico di primo grado» con l'altra «tribunale»: a tale suggerimento aderisce il RELATORE, il quale difende la scelta operata dai proponenti degli emendamenti per il punto 1), mentre accoglie i suggerimenti del senatore Cirami in ordine al punto 2). Con riferimento al punto 5) si suggerisce poi di richiamare solo gli articoli 216, 222 e 223 della legge fallimentare; altresì difende la soluzione adottata dal punto 7), mentre accoglie le proposte del senatore Cirami, in ordine alle lettere *c-bis*) e *c-ter*).

Il senatore FASSONE riformula infine la lettera *c-ter*) dell'emendamento in discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094**Art. 1.**

Al comma 6, sostituire la parola: «diecimila» con la parola: «ventimila».

1.10

CARUSO, BUCCIERO, GRECO

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori commercialisti o nell'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali».

6.2 (Nuovissimo testo)

CENTARO, GRECO, LAURO

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Salvezza dei diritti acquisiti)

1. Sono iscritti nel registro, purchè presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 coloro che alla data del 20 aprile 1995:

a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al comma 3 dell'articolo

12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 è ridotto a cinque anni;

b) sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

d) hanno superato l'esame già previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

e) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza giù previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Coloro che sono rimasti in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 1, risultino, per effetto della permanenza della carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

12.0.1

GRECO, CENTARO

All'articolo 12-bis (emendamento 12.0.1) sopprimere il comma 2.

coord.1

IL RELATORE

All'articolo 12-bis (emendamento 12.0.1) sopprimere la lettera b) del comma 1.

coord.2

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1245**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il giudice unico di primo grado giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. 1, 3, 4, 6 e 7 del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 630 e 56-575 del codice penale;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i reati consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale esclusi quelli di cui agli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216 (e 219, 222) e 223 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (l. fall.);

6) i delitti previsti dall'articolo 7 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale - comma 1 - della Costituzione); dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete); dall'articolo 29, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (reati finanziari, valutari o societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione antimafia); dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (reati ministeriali); dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 25 giugno 1993, n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

c-bis) stabilire che, per tutti i restanti reati, eccettuati quelli assegnati alla competenza penale del giudice di pace, il giudice unico di primo grado giudica in composizione monocratica;

c-ter) stabilire che, in ogni caso, si osservano le disposizioni processuali vigenti per il procedimento davanti al tribunale, e che, quando il giudice opera in composizione monocratica, sono introdotte opportune semplificazioni, intese in particolare alla massima utilizzazione dei riti alternativi;

c-quater) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante; e che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

c-quinquies) prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

1.10

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

39ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

PORCARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,25.**PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana.
Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Rino Serri
(R048 000, C03ª, 0001°)**

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che il sottosegretario Serri ha la delega per la politica di cooperazione allo sviluppo, lo invita anzitutto a esporre i problemi che attualmente affliggono la cooperazione italiana per poi indicare le linee di una possibile riforma.

Il sottosegretario SERRI, premesso che le difficoltà incontrate dopo il suo insediamento superano largamente ciò che era lecito immaginare anche per chi aveva sempre seguito con passione i problemi della cooperazione, ricorda l'esistenza di un forte contenzioso, di una gran mole di impegni pregressi e la contemporanea contrazione delle risorse a disposizione della cooperazione bilaterale, in misura nettamente superiore ai tagli che pure sono stati apportati in altri paesi.

Rileva poi che la soppressione della gestione fuori bilancio, voluta dal legislatore con un lodevole proposito di moralizzazione, è stata a sua volta la causa di ulteriori e gravi difficoltà, poichè l'attività di cooperazione esige impegni tipicamente pluriennali, incompatibili con la disciplina del bilancio; inoltre i fondi riportati nei capitoli di bilancio sono esposti al blocco della spesa e a tutti i tagli lineari che periodicamente vengono disposti con «manovre» e «manovrine», con l'effetto di paralizzare la già lenta macchina amministrativa. Tutte le difficoltà indicate dovrebbero indurre a creare una sorta di gestione-stralcio per il passato,

consentendo di rilanciare la cooperazione con nuovi fondi e nuove procedure su cui non deve gravare l'ipoteca di contenziosi, residui e impegni pregressi.

Nella transizione verso una nuova cooperazione allo sviluppo, la direzione generale ha avviato, su suo impulso, una semplificazione delle procedure volta a dimezzare i tempi del procedimento di spesa, che attualmente sono in media intorno ai due anni per ciascun progetto. Inoltre si è deciso di affidare molti progetti a organizzazioni internazionali, in particolare alle agenzie dell'ONU che si occupano di aiuto allo sviluppo, ottenendo un indubbio vantaggio in termini di riduzioni dei tempi ma pagando il prezzo rappresentato dagli alti costi di gestione degli apparati di tali organizzazioni.

È evidente peraltro la necessità di una riforma rapida e molto profonda, che comporti sostanziali modifiche delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Governo si accinge a sottoporre un proprio progetto al Parlamento, sperando di registrare un generale consenso sui presupposti di qualsiasi riforma della cooperazione: la persistente validità dell'aiuto pubblico allo sviluppo, che anzi costituisce un necessario intervento equilibratore proprio in un periodo storico in cui la logica di mercato si impone a livello mondiale, e l'esigenza di mantenere un'attività di cooperazione bilaterale che negli ultimi anni in Italia è stata ridotta a dimensioni minime, poichè le ben note polemiche hanno indotto i governi a puntare prevalentemente sull'attività multilaterale e multilaterale. Se si continua a ritenere giusto che la cooperazione allo sviluppo sia parte integrante della politica estera, è interesse dell'Italia conservare anche in questo campo una possibilità di iniziativa politica, che tanto più è opportuna in una fase in cui si assiste alla ridefinizione degli equilibri internazionali.

Il progetto governativo si fonda sulla distinzione tra un livello propriamente politico - cui spetta la programmazione per le aree geografiche e per i singoli paesi, nonchè il negoziato con le agenzie internazionali e con i paesi beneficiari - e un livello tecnico cui sarà affidata la gestione e l'esecuzione dei progetti. Peraltro tale livello tecnico può in realtà articolarsi in diversi apparati amministrativi - sulla cui collocazione occorre ulteriormente riflettere - a seconda che si tratti di gestire interventi di emergenza, progetti integrati di sviluppo umano o di formazione dei quadri, programmi di assistenza alle piccole e medie imprese ovvero progetti di opere infrastrutturali.

Riguardo a questi ultimi progetti, che spesso sono stati oggetto di critiche a causa di sprechi o addirittura di malversazioni, bisogna prendere atto che i paesi africani più vicini alla soglia dello sviluppo economico richiedono insistentemente il finanziamento di infrastrutture. Probabilmente sarebbe utile lasciare ai paesi beneficiari la decisione circa l'affidamento dei lavori e la gestione del progetto, come già fanno molti Stati donatori, i quali concepiscono il dono come un finanziamento a fondo perduto e non già come la realizzazione di un manufatto. Occorre tener presente comunque che alcuni di questi paesi condizionano l'erogazione del finanziamento all'affidamento dei relativi lavori a imprese dello Stato donatore, con un'evidente commistione tra cooperazione allo sviluppo e promozione economica.

Senza voler pregiudicare la soluzione di una questione di così grande importanza, il sottosegretario Serri esprime la sua personale opinione secondo cui nei paesi prioritari per la cooperazione italiana i doni non dovrebbero essere sottoposti ad alcuna condizione. Esprime poi l'intenzione del Governo di valorizzare il ruolo del volontariato e, in generale, di tutte le organizzazioni appartenenti al cosiddetto privato sociale, nella prospettiva di una cooperazione che sia meno governativa e più affidata a movimenti e organizzazioni della società civile. Nel nuovo modello sarà poi dato spazio alla cooperazione decentrata, che può costituire un utile moltiplicatore delle risorse, purchè resti fermo che saranno ammesse al cofinanziamento statale soltanto le iniziative coerenti con un quadro unitario di politica estera.

Infine il Sottosegretario si sofferma brevemente sul ruolo del Parlamento, che dovrebbe approvare un documento di programmazione triennale - aggiornato di anno in anno durante la sessione di bilancio - fatta salva ogni ulteriore attività di controllo che il Parlamento stesso deciderà se e con quali strumenti attuare.

Il presidente MIGONE, premesso che per la Commissione è rassicurante sapere che è il sottosegretario Serri ad occuparsi di un settore così delicato e importante, auspica che il Governo mantenga l'impegno di sottoporre al Parlamento un disegno di legge in tempi brevi, tanto più che sono già assegnati alle Commissioni affari esteri disegni di legge d'iniziativa parlamentare il cui esame non può certo essere procrastinato a tempo indefinito. Sottolinea poi la prudenza del Sottosegretario sul futuro assetto degli organismi della cooperazione allo sviluppo.

A tal riguardo ritiene che al Ministero degli affari esteri debba essere lasciata unicamente l'attività che implica scelte di politica estera, la quale si gioverà certamente anche delle nuove direzioni generali geografiche, che potranno elaborare i programmi-paese per la cooperazione allo sviluppo meglio di quanto non abbia fatto la direzione generale attualmente esistente. La gestione e l'esecuzione dei singoli progetti dovrà essere invece affidata a un'agenzia esterna, che si spera possa contare su competenze professionali in larga parte rinnovate, poichè sarebbe assai rischioso affidarsi agli esperti di cooperazione già logorati dalle esperienze passate.

Il senatore PORCARI esprime apprezzamento per l'onestà intellettuale del sottosegretario Serri e per l'appassionata competenza con cui ha affrontato gli scottanti problemi della cooperazione italiana. Dichiara poi, anche a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, di condividere la scelta di fondo per cui la cooperazione deve essere uno strumento della politica estera. Tuttavia è ben difficile ritenere che lo sia stato negli anni trascorsi, poichè l'incredibile andazzo fatto di sprechi, inefficienze e malversazioni può essere stato funzionale a tutto fuorchè alla politica estera italiana.

La proposta di una gestione-stralcio per il passato, avanzata dal Sottosegretario, può essere condivisa purchè non si insista a pagare interamente le iniziative oggetto di contenzioso, ma si punti a transazioni che facciano risparmiare il denaro del contribuente. In futuro sarà bene puntare soprattutto sui canali multilaterali e multibilaterali, mentre la

cooperazione bilaterale dovrebbe servire soprattutto ad agevolare investimenti nell'attività produttiva, al fine di creare posti di lavoro *in loco* nei paesi da cui parte l'immigrazione verso l'Italia.

Infine il senatore Porcari ritiene che il controllo parlamentare sull'attività di cooperazione debba essere istituzionalizzato con la creazione di una commissione bicamerale di vigilanza, che potrà utilmente contribuire ad introdurre *standards* di maggiore efficienza e moralità.

Il senatore RUSSO SPENA dà atto al sottosegretario Serri di aver assunto con chiarezza l'impegno a promuovere la riforma della cooperazione italiana e fa presente che, in Senato, è già stato presentato dal Gruppo di Rifondazione comunista un disegno di legge che su alcuni punti si distacca dal progetto del Governo, ma sostanzialmente ha un'ispirazione comune. Chiede poi se il notevole ritardo nell'iniziativa del Governo, già preannunciata prima della scorsa estate, sia dovuta ad una sorta di ostruzionismo da parte della burocrazia ministeriale.

L'esperienza pregressa e l'esigenza di garantire l'autonomia e le decisioni politiche rispetto ai condizionamenti della struttura inducono a preferire una soluzione che separi completamente la cooperazione allo sviluppo dal Ministero degli affari esteri, affidandone la responsabilità politica a un Ministro senza portafoglio. Quanto poi al rischio di una commistione tra l'attività di cooperazione e la promozione di interessi economici delle imprese nazionali, ritiene che si debba respingere il modello francese - in qualche modo neocoloniale - anche perchè le imprese italiane ricevono fin troppe agevolazioni da enti appositi, quali l'ICE, la SACE e il Mediocredito.

In conclusione il senatore Russo Spena fa presente che stamane l'Assemblea del Senato ha approvato un decreto-legge in cui il Governo ha inserito anche il prolungamento della missione in Bosnia, al quale il Gruppo di Rifondazione comunista è contrario. Chiede alla Presidenza se la Commissione sia stata investita del problema quanto meno in sede consultiva.

Il presidente PORCARI precisa che la Sottocommissione pareri ha trasmesso un parere favorevole alla Commissione difesa.

Il senatore RUSSO SPENA esprime rammarico per il fatto che la Commissione esteri non abbia potuto discutere in sede plenaria di un argomento di tale rilievo.

Il senatore PIANETTA ritiene tuttora valida la concezione della cooperazione quale parte della politica estera italiana, affermata nell'articolo 1 della legge n.49 del 1987. L'assetto e i meccanismi dell'attività di cooperazione richiedono peraltro una riforma profonda, rispetto alla quale si manifestano evidenti resistenze, non soltanto burocratiche.

Auspica che le organizzazioni non governative, pesantemente penalizzate dai tagli dei fondi e dai ritardi nell'erogazione dei finanziamenti accordati, possano essere realmente valorizzate nel nuovo modello di cooperazione, dal momento che la maggior parte di tali organismi ha operato in maniera sostanzialmente positiva. Infine è indispensabile rimuovere le cause che determinano gravissimi ritardi nel pagamento del-

le borse di studio gestite dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: con le procedure attuali una meritoria attività, che dovrebbe servire anche a legare all'Italia i quadri dirigenti dei paesi in via di sviluppo, finisce per compromettere pesantemente l'immagine del paese.

Il presidente PORCARI, rilevato che la SACE ha una reputazione cattiva quanto la cooperazione allo sviluppo, ritiene che il Governo e il Parlamento debbano intervenire anche nel settore della promozione commerciale e dell'assicurazione degli investimenti all'estero. Per quanto riguarda gli interventi della cooperazione, ritiene preferibile lo strumento dei doni - soprattutto se non siano sottoposti ad alcuna condizione - rispetto ai crediti di aiuto, che difficilmente rientrano; nel contempo dovranno essere ovviamente garantiti anche gli aiuti di emergenza. Dichiara poi di concordare con il Sottosegretario circa l'importanza delle iniziative di formazione dei quadri nei paesi in via di sviluppo e, infine, ribadisce l'opportunità di rafforzare e di rendere permanente il controllo parlamentare sulla cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario SERRI assicura che è intenzione del Ministero presentare un disegno di legge di riforma al massimo entro un mese. Le linee di tale progetto probabilmente non coincideranno con le ipotesi prospettate dal presidente Migone e dal senatore Russo Spena, ma il Governo è aperto a un confronto senza pregiudiziali sul futuro assetto istituzionale della cooperazione italiana.

Fa poi presente al senatore Russo Spena che i tempi si sono prolungati, rispetto agli auspici dell'inizio della legislatura, per varie ragioni tra cui l'esigenza di un approfondimento, che lo ha indotto a recarsi presso la Banca mondiale e numerose agenzie dell'ONU, nonché di recente presso la presidenza olandese dell'Unione europea. Il Governo è comunque consapevole dell'esigenza di una riforma profonda, che segni una discontinuità rispetto alla situazione attuale.

Con riferimento all'intervento del senatore Porcari, comunica che il Ministero ha deciso di procedere alla composizione delle liti non soltanto attraverso gli arbitrati, che si sono rivelati assai onerosi, ma anche in sede giudiziaria. Quanto ai crediti di aiuto, in realtà ogni anno rientrano tra i 300 e i 340 miliardi di finanziamenti precedentemente erogati, tanto che il fondo di rotazione dispone attualmente di circa 1.500 miliardi di lire; sono invece gli aiuti a dono che risentono gravemente per la mancanza di risorse.

Dichiara poi di condividere il rammarico del senatore Pianetta per i ritardi nell'erogazione delle borse di studio - peraltro notevolmente accorciati negli ultimi mesi - e nel pagamento dei fondi dovuti alle organizzazioni non governative. A tale riguardo fa presente che vi è una sorta di circolo vizioso, per il quale il saldo dei pagamenti per progetti già realizzati avviene dopo la rendicontazione, che però presuppone la fatturazione delle spese. Pertanto la legislazione vigente impone alle ONG di anticipare parte delle spese senza neppure la certezza che siano interamente coperte, dal momento che in molti paesi in via di sviluppo non è facile ottenere regolari documenti di spesa.

Il presidente PORCARI ringrazia il sottosegretario Serri per tutte le interessanti informazioni fornite alla Commissione e sottolinea che ulte-

riori approfondimenti potrebbero essere effettuati in occasione dei dibattiti che, in futuro, si svolgeranno sulla situazione del continente africano.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

48ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu.**La seduta inizia alle ore 9,15.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C05ª, 0003º)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu**

(R046 001, C05ª, 0004º)

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il ministro Treu per la sua disponibilità, introduce il tema dell'audizione, che verte sull'idoneità della legislazione vigente a corrispondere agli obiettivi della fase di rilancio dell'economia produttiva e dell'occupazione, in particolare nelle aree depresse. Appare opportuno, in proposito, acquisire elementi conoscitivi sulla materia delle «assunzioni agevolate» secondo la normativa vigente e secondo le ipotesi del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996. Si auspica, inoltre, una posizione ufficiale del Governo sulle varie ipotesi correnti in materia di sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, avuto anche riguardo a posizioni di eventuale rigidità dell'Unione Europea ed all'entità delle risorse pubbliche coinvolte. Si vorranno infine ap-

profondire i temi della flessibilità salariale e dell'osservanza dei minimi contrattuali.

Ha quindi la parola il ministro TREU, il quale ricorda che il Patto per il lavoro, stipulato tra il Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, prevede, in armonia con le nuove strategie comunitarie per la lotta alla disoccupazione, un incremento degli investimenti pubblici in infrastrutture e soprattutto nella formazione e ricerca scientifica, ponendo altresì le basi per una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, in particolare per il primo inserimento lavorativo dei giovani. In seguito alla stipulazione del Patto, il Governo ha adottato numerosi provvedimenti attuativi, sia con leggi specifiche che nell'ambito della manovra finanziaria. Alcuni di tali interventi riguardano solo il Mezzogiorno, oppure prevedono modalità differenziate e più favorevoli per il Mezzogiorno.

In primo luogo con il disegno di legge n. 1918, attualmente all'esame della Commissione Lavoro, sono state proposte nuove norme per le assunzioni giovanili, in particolare in materia di contratti di formazione-lavoro e di apprendistato. Il Ministro sottolinea l'importanza strategica fondamentale della formazione, evidenziando che occorre procedere su due livelli, il primo incentrato sulla riforma del sistema scolastico (in relazione alla quale è in corso di predisposizione da parte del Governo un apposito disegno di legge), il secondo basato sulla definizione di nuove norme in materia di formazione professionale, che rimuovano gli ostacoli attualmente esistenti nella legislazione, allo scopo di creare le condizioni per una formazione «continua».

Il Ministro sottolinea quindi che è notevolmente aumentato il tasso di utilizzazione delle risorse europee relative al Fondo sociale, pari nel 1995 al 6 per cento, mentre nel 1996 si è attestato su un livello medio del 15 per cento. In proposito, occorre sottolineare che la difficoltà nell'utilizzazione di tali risorse dipende anche dal fatto che i finanziamenti europei sono vincolati a determinate finalizzazioni, quali la formazione, i contratti d'area, i patti territoriali, la concessione di sgravi alle piccole imprese. Anche nel campo delle infrastrutture risulta la sussistenza di ingenti risorse non utilizzate.

Il Ministro si sofferma poi sulla definizione delle aree di crisi, annunciando che è in corso di predisposizione la delibera del CIPE, nella quale sono fissati i criteri per l'individuazione delle aree in cui saranno effettuati tali interventi di emergenza. In particolare, sottolinea che lo strumento dei contratti d'area si riferisce a realtà più circoscritte rispetto a quelle su cui incidono i patti territoriali. I contratti d'area definiscono infatti interventi più intensivi su aree di particolare emergenza, che devono corrispondere a requisiti più circostanziati. Deve trattarsi, in particolare, di aree già attrezzate e già destinatarie di sovvenzioni pubbliche per lo sviluppo industriale, in cui sia possibile individuare un soggetto istituzionale in grado di pilotare l'operazione, anche mediante apposite convenzioni con istituti di credito. Il Ministro ricorda, quindi, che occorrerà negoziare in sede europea i criteri per la definizione delle aree che potranno sperimentare *super-agevolazioni* di carattere fiscale, secondo l'esperienza già adottata in altri paesi europei, come ad esempio l'Irlanda.

Sono previste poi ulteriori iniziative finalizzate a creare le condizioni per uno sviluppo dell'occupazione. Sempre in materia di agevolazioni fiscali, occorre ricordare che è in corso di predisposizione il decreto legislativo di attuazione della delega per la concessione di trattamenti di favore di carattere tributario alle organizzazioni *no profit*. Vi è, inoltre, un apposito stanziamento, di 80 miliardi di lire, per la concessione di prestiti d'onore per il lavoro autonomo dei giovani. Già dall'anno scorso sono state attivate, poi, misure di agevolazione per il settore edilizio, basate sulla forfettizzazione dei contributi previdenziali, che consentiranno alle aziende notevoli risparmi sugli oneri contributivi, con importanti conseguenze sul piano dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il Ministro illustra infine ulteriori misure per il contenimento del costo del lavoro che il Governo intende adottare. In particolare, in sede di esercizio della delega legislativa per l'istituzione dell'IREP, sarà prevista una rimodulazione degli oneri sociali a carico delle imprese, che neutralizzerà gli aumenti di tali oneri, registrati a seguito di successive manovre finanziarie.

Il presidente COVIELLO, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

53ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**IN SEDE REFERENTE***(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani****(1597) PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore CADDEO, il quale sottolinea l'urgenza della trasformazione dell'Azienda dei monopoli in un organismo che, adottando procedure e regole di carattere privatistico, consenta innanzitutto di superare tutti gli inconvenienti di carattere gestionale che hanno condotto l'Azienda pubblica nelle attuali condizioni di sostanziale crisi finanziaria. L'orientamento del Governo in tal senso va quindi condiviso pienamente, così come costituiscono un elemento positivo le misure di garanzia predisposte nei confronti delle maestranze. Alcuni elementi meritevoli di approfondimento riguardano il patrimonio dell'Ente, la cui destinazione deve essere valutata a partire dal significativo valore attribuibile a taluni beni appartenenti ai Monopoli: preannunzia quindi la presentazione di uno specifico ordine del giorno su tale questione. Sempre in relazione alla destinazione di beni appartenenti all'Azienda, sottolinea la particolare rilevanza delle saline di Cagliari e sollecita il Governo a prevederne la assegnazione alla regione Sardegna. Preannunzia quindi la presentazione di un ulteriore ordine del giorno anche su tale aspetto.

Ad integrazione dell'intervento già precedentemente svolto, interviene il senatore COLLINO, a giudizio del quale non si può tralasciare la ricerca di precise responsabilità politiche alle quali far risalire le attuali

condizioni di difficoltà dell'Azienda dei monopoli di Stato. Se, da un canto, il Governo ha modificato l'originario impianto del decreto-legge n. 456 del 1996, permangono ancora elementi che meritano di essere ulteriormente approfonditi.

Dopo aver ribadito il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale a realizzare una effettiva privatizzazione del settore del tabacco, sottolinea la preoccupazione che il processo di trasformazione si risolva in una sostanziale svendita di un rilevante comparto dell'economia pubblica; per evitare ciò occorrerebbe prendere come esempio la privatizzazione dell'analogo comparto realizzata in Francia negli anni '80. A suo giudizio, quindi, il periodo entro il quale l'ente pubblico economico dovrà effettuare la ristrutturazione dei settori produttivi ed industriali non appare sufficientemente ampio, così come non appare garantita una verifica puntuale dei reali valori patrimoniali dei beni trasferiti all'ente pubblico economico. Per quanto riguarda l'assetto proprietario della futura società per azioni andrebbe specificato che la collocazione dei titoli dovrà privilegiare soggetti, pubblici o privati, nazionali. In relazione agli organi direttivi dell'ente, inoltre, sarebbe opportuno prevedere una composizione del Consiglio di amministrazione che valorizzi le professionalità e le competenze presenti nell'attuale dirigenza dei Monopoli. Per quanto attiene al personale, l'oratore conclude sottolineando la preferenza per un doppio regime che dia le più ampie garanzie di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

Interviene il senatore BONAVIDA, il quale sottolinea positivamente la scelta del Governo di proporre al Parlamento un testo che contiene molte delle modifiche accolte dalla Commissione in sede di esame del decreto-legge n. 456 del 1996, non convertito nei termini costituzionalmente previsti.

Dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni circa l'urgenza di avviare il processo di trasformazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, giudica non condivisibile la determinazione di limiti alla allocazione dei titoli azionari della futura società per azioni. Ritiene infatti più opportuno verificare il processo di ristrutturazione dei comparti industriali ed agricoli del settore del tabacco - compito assegnato appunto all'ente pubblico economico - per poi valutare il percorso più adatto per realizzarne l'effettiva privatizzazione. Per quanto riguarda, invece, le preoccupazioni, da più parte sollevate, circa le garanzie da offrire alle maestranze, fermo restando il giudizio positivo sulle disposizioni recate dall'articolo 4, ritiene possibile affrontare eventuali ipotesi di ulteriore tutela, ma sottolinea la necessità che tali preoccupazioni non debbano frenare il processo di trasformazione e privatizzazione.

A giudizio del senatore MONTAGNA le opzioni illustrate dal senatore Collino non appaiono condivisibili, sia in merito alla limitazione della proprietà delle azioni della futura società, sia in relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione. Esprendo un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge n. 1822, sottolinea l'opportunità che la deliberazione del Ministro sulla trasformazione dell'ente in società per azioni ed il relativo parere delle

competenti Commissioni parlamentari siano espresse nei tempi definiti dal comma 6 dell'articolo 1.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene per la replica la senatrice SARTORI, a giudizio della quale l'ampio dibattito svolto, unito all'esame compiuto sul decreto-legge n. 456 del 1996, testimonia della complessità delle questioni sottostanti al progetto di trasformare l'Azienda dei monopoli in un ente pubblico economico, per poi predisporre la completa privatizzazione. Per quanto riguarda il rilievo sulla ristrettezza dei tempi per procedere alla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani in società per azioni, giudica il periodo di 24 mesi - ampliato rispetto al testo del decreto-legge - sufficientemente ampio per completare la ristrutturazione del comparto del tabacco. Il percorso delineato dal Governo è sicuramente funzionale al rilancio di tale settore e non rappresenta certo una sua curatela fallimentare, tenuto conto della estrema urgenza di procedere alla trasformazione dell'Azienda dei monopoli affetta da una crisi altrimenti irreversibile. È necessario quindi che il Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani sia composto da soggetti la cui professionalità e capacità manageriale garantiscano un esito positivo, ma che siano, come è giusto, sganciati dalle esperienze gestionali pregresse. Per quanto riguarda invece il problema del personale, giudica ampiamente sufficienti le misure previste all'articolo 4 del disegno di legge n. 1822 e purtuttavia non esclude la possibilità di verificare la praticabilità di una soluzione che consenta di istituire un ruolo speciale ad esaurimento, per fugare le preoccupazioni delle maestranze.

Conclude, proponendo alla Commissione di proseguire l'esame scegliendo come testo base al quale riferire gli eventuali emendamenti quello del disegno di legge n. 1822.

Replica quindi il sottosegretario VIGEVANI, il quale ribadisce che il Governo ha scelto di impegnarsi nel processo di ristrutturazione dell'Azienda dei monopoli, al fine di rilanciare il comparto produttivo del tabacco, in modo da procedere alla successiva privatizzazione. Al di là delle attuali condizioni di grave crisi, infatti, esiste un patrimonio produttivo, sia agricolo che industriale, che il Governo giudica rilevante, anche tenuto conto delle attività dell'indotto. Il Governo però non nasconde la gravità dell'attuale crisi, che l'adozione di una contabilità di tipo privatistico farebbe emergere in tutta la sua dimensione; la trasformazione della natura giuridica dell'Azienda costituisce pertanto il primo ineludibile passo per cercare di ribaltare l'attuale tendenza.

Come è noto, il Governo ha modificato l'originario testo del decreto-legge, presentando un disegno di legge che accoglie i rilievi emersi in Commissione in relazione agli organi direttivi dell'Ente tabacchi, alla struttura di tale ente e al personale. Allo stato attuale, però, non condivide la proposta di modificare ulteriormente la struttura degli organi direttivi e ribadisce la volontà di assegnare all'Ente solo i beni strumentali alla produzione e trasformazione del tabacco. Per quanto attiene invece ai problemi del personale, il testo presentato prevede misure che garan-

tiscono ampiamente le maestranze e pertanto ulteriori meccanismi di tutela potranno essere presi in considerazione solo a condizione di non creare un meccanismo di protezione assoluto, non in linea con il processo di rilancio produttivo del settore. Un diritto di opzione del dipendente a transitare o meno nei ruoli della pubblica amministrazione alla fine del processo di ristrutturazione non è pertanto condivisibile. Ritiene infatti che un tale meccanismo di garanzia rischi di reiterare una logica produttiva che non ha certo favorito il conseguimento di accettabili livelli di produttività. L'eventuale modifica quindi delle norme relative al personale dovrà essere condizionata alla correlativa garanzia di recupero di efficienza produttiva.

Per quanto riguarda, invece, il settore della commercializzazione non vi è dubbio che si va verso un ordinamento concorrenziale, in linea con gli orientamenti espressi in sede comunitaria, ma dichiara che il Governo non ha al momento preso in considerazione alcun disegno di liberalizzazione.

Il presidente ANGIUS sottopone alla Commissione la proposta della relatrice Sartori di assumere come testo base il disegno di legge n. 1822.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il Presidente propone, inoltre, di fissare per le ore 12 di mercoledì 26 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Monte dei Paschi di Siena (n. 23)

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

(C014 078, C06ª, 0004º)

Il relatore CADDEO svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Grottanelli de' Santi a Presidente del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di diritto pubblico, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore COLLINO, pur non esprimendo alcun giudizio di merito circa i requisiti professionali del professor Grottanelli de' Santi, preannuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale sulla proposta di nomina, esprimendo una valutazione nettamente critica circa i criteri seguiti per la nomina degli altri componenti della Deputazione che amministra il Monte dei Paschi di Siena.

A giudizio del senatore D'ALÌ la proposta di nomina in titolo non segna quel momento di discontinuità nella conduzione del Monte dei

Paschi di Siena, necessaria anche per favorire il processo di privatizzazione dell'istituto di credito.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 4 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, AZZOLINI, BONAVITA, CADDEO, COLLINO, D'ALÌ, DONISE, MARINI, MONTAGNA, PAPPALARDO (in sostituzione del senatore STANISCIA), PASQUINI, PETTINATO, POLIDORO, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore CECCHI GORI), ROSSI e SARTORI.

SULLA COSTITUZIONE DEL COMITATO PARITETICO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FEDERALISMO FISCALE E SULL'ELEZIONE DEL RELATIVO UFFICIO DI PRESIDENZA
(R048 000, C06ª, 0001°)

Il Presidente ANGIUS comunica che in data 12 febbraio 1997 si è riunito il Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale costituito da appartenenti della 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato e della VI Commissione finanze della Camera per lo svolgimento congiunto della predetta indagine conoscitiva, sulla base delle intese intercorse tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 144, comma 5 del Regolamento della Camera e dell'articolo 48, comma 7, del Regolamento del Senato.

Tale comitato è composto - secondo i consueti criteri vigenti per la formazione degli organi bicamerali - da 30 membri, di cui 15 deputati e 15 senatori, con un Ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. Il Comitato avrà sede presso il Senato, avendo la 6ª Commissione di questo ramo del Parlamento deliberato per prima l'indagine.

Il Comitato, in base alle designazioni dei Gruppi, risulta composto dai deputati Mauro Agostini (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Giorgio Benvenuto (Gruppo dei popolari e democratici-L'Ulivo), Massimo Berruti (Gruppo di Forza Italia), Franco Bonato (Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti), Giovanni Brunale (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Aldo Cennamo (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Gianfranco Conte (Gruppo di Forza Italia), Natale D'Amico (Gruppo di Rinnovamento italiano), Lino De Benetti (Gruppo misto-Verdi-L'Ulivo), Alberto Giorgetti (Gruppo di Alleanza nazionale), Antonio Leone (Gruppo di Forza Italia), Daniele Molgora (Gruppo Lega Nord-Per l'indipendenza della Padania), Antonio Pepe (Gruppo di Alleanza nazionale), Alessandro Repetto (Gruppo dei popolari e democratici-L'Ulivo) e Ferdinando Targetti (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo) e dai senatori Gavino Angius (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Francesco Saverio Biasco (Gruppo Federazione cristiano democratici), Massimo Bonavita (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Furio Bosello (Gruppo di Alleanza nazionale), Rosario Giorgio Costa (Gruppo Cristiani democratici uniti), Antonio D'Alì (Gruppo di Forza

Italia), Eugenio Mario Donise (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Francesco Moro (Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente), Andrea Pastore (Gruppo di Forza Italia), Riccardo Pedrizzi (Gruppo di Alleanza nazionale), Rosario Pettinato (Gruppo Verdi-L'Ulivo), Giovanni Polidoro (Gruppo del Partito popolare italiano), Sergio Rossi (Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente), Maria Antonietta Sartori (Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo), Helga Thaler Ausserhofer (Gruppo misto).

In considerazione dell'esito delle votazioni per l'elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari tenutesi ieri, 12 febbraio 1997, l'Ufficio di presidenza del Comitato è così costituito: Presidente, senatore Gavino Angius; Vicepresidenti senatore Riccardo Pedrizzi e deputato Alessandro Repetto; Segretari deputati Antonio Leone e Franco Bonato.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

70ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C07ª, 0001º)*

Il PRESIDENTE ricorda che nella ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza si era convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, allo svolgimento di una audizione del Presidente del CONI Pescante sui problemi del *doping* nello sport e sulla riforma degli ISEF, da effettuare martedì 25 febbraio. Sottopone pertanto alla Commissione tale proposta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PAGANO riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che, a suo giudizio, non hanno modificato l'impianto complessivo del provvedimento, arricchendolo invece senz'altro almeno per quanto riguarda gli aspetti relativi al settore universitario.

Ella si sofferma quindi dettagliatamente sulle singole modifiche apportate ai diversi settori di competenza della Commissione ed anzitutto

sull'articolo 1, che reca norme in materia di beni culturali e spettacolo. Il comma 3, lettera *d*), esclude infatti dal trasferimento alle regioni la materia della tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico. Sono altresì esclusi dal trasferimento amministrativo alle regioni - ai sensi del comma 4, lettera *c*) - tra gli altri, i compiti di rilievo nazionale per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, che saranno individuati con decreto legislativo delegato, il cui schema deve essere elaborato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

Anche l'articolo 11, prosegue la relatrice, tratta materia di competenza della Commissione. Esso reca infatti una delega al Governo ad emanare decreti legislativi volti tra l'altro a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sistemare il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso. I criteri direttivi della delega legislativa sono richiamati o formulati dall'articolo 18, il quale in parte rinvia ai principi stabiliti dall'articolo 14 e in parte reca esso stesso specifiche disposizioni, in particolare in ordine all'individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca; al riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti nel settore della ricerca scientifica e tecnologica; alla previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale; al riordino degli enti consultivi; alla programmazione e al coordinamento dei flussi finanziari; infine alla valorizzazione della professionalità e autonomia dei ricercatori, favorendone la mobilità, anche esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

L'articolo 18 autorizza altresì il Ministro dell'università e della ricerca scientifica ad aggiornare, con propri decreti - in sede di prima attuazione e a fini di adeguamento alla normativa comunitaria - i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti da talune disposizioni legislative, «delegificate» ai sensi dell'articolo 20, comma 8. Esso prevede infine che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica trasmetta al Parlamento - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge - una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca.

Anche l'articolo 20 riguarda la competenza della Commissione, prosegue la relatrice, dal momento che esso reca disposizioni in materia di delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, tra cui i procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e alcuni procedimenti in materia universitaria. Ai sensi dell'articolo saranno inoltre emanati regolamenti governativi (aventi forma di decreto del Presidente della Repubblica) per la disciplina delle seguenti materie: sviluppo e programmazione del sistema universitario, precedentemente regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 245; valutazione del sistema universitario; composizione e funzione degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario (a tale proposito la relatrice segnala che deve prevedersi l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti con compiti consultivi e di proposta, eletto dagli studenti); contribuzione universitaria e diritto allo studio (a tale riguardo la relatrice puntualizza che,

rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, sono state introdotte alcune modifiche per la parte relativa ai contributi universitari); procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore; procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legali.

Il comma 9 dell'articolo 20, prosegue la relatrice, prevede peraltro che i regolamenti ministeriali nelle materie della programmazione universitaria e valutazione, degli organismi di rappresentanza, del diritto allo studio e contribuzione universitaria, debbono essere emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Da ultimo, il comma 10 reca una ulteriore disposizione attinente alla materia del diritto allo studio, per il momento disciplinata dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 sul diritto agli studi universitari e d'ora in poi delegificata. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo, si autorizza infatti la emanazione del decreto previsto dalla legge n. 390, anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

Passando all'illustrazione dell'articolo 21, che detta disposizioni in materia di autonomia scolastica, la relatrice segnala anzitutto che, a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati, esso reca una delega legislativa per l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto. Si tratta di una materia che era stata presa in esame dal Senato e che tuttavia - al di là di ogni considerazione di merito - si era convenuto di non introdurre nel provvedimento in questione, ritenendo che fosse materia di un disegno di legge apposito, così come la riforma degli organi collegiali.

Il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento evidenzia poi che l'autonomia si inserisce in un processo di riorganizzazione del sistema formativo. Anche in questo caso, si tratta di materia che il Senato aveva a suo tempo esaminato, decidendo poi per una maggiore sinteticità delle norme.

Il comma 1 dell'articolo 21 specifica peraltro che l'attribuzione di funzioni amministrative gestionali alle scuole non deve incidere sui livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nè sugli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato. Il comma 3 reca poi disposizioni in ordine ai requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia agli istituti scolastici, nonchè in ordine a deroghe di tali requisiti, in relazione a particolari situazioni territoriali. Alcune di tali situazioni, il cui accertamento è sufficiente presupposto delle deroghe ai requisiti dimensionali, sono indicate dall'ultimo periodo introdotto dalla Camera. Esse consistono nella conformazione del territorio delle province per almeno un terzo montano, con disagiata viabilità e dispersione nonchè rarefazione degli insediamenti abitativi. Il comma 4 - che correla l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alla riorganizzazione della rete scolastica - pone invece il termine del 31 dicembre 2000 (non più 1998, come nel testo approvato dal Senato in prima lettura). L'ultimo periodo del comma 4, introdotto dalla Camera, prevede peraltro che il passaggio al nuovo regime di autonomia sia condotto con gradualità, con apposita forma-

zione del personale, con ricognizione delle condizioni delle scuole per l'adozione di conseguenti interventi perequativi.

Un'altra modifica di rilievo introdotta dalla Camera dei deputati è la distinzione - operata al comma 5 - dell'assegnazione (non più «contributo», come nel testo del Senato) statale alle scuole in ordinaria e perequativa.

Il comma 6, introdotto dalla Camera, concerne profili dell'autonomia connessi all'accettazione di donazioni, eredità e legati, prevedendo altresì che i cespiti che pervengano l'eredità e per donazione siano esenti dalle relative imposte vigenti.

Il comma 8 tratta dell'autonomia didattica. Sono a questo riguardo definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, con riferimento al provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997.

Il comma 10 introduce infine la previsione di una riforma di alcuni istituti a carattere atipico.

Come già rilevato, prosegue la relatrice, la Camera dei deputati ha poi introdotto il comma 15, che reca una delega legislativa al Governo per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione, di livello nazionale come periferico. Il termine per l'esercizio della delega è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge e non si prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Più che dettare criteri o principi cui la riforma degli organi collegiali debba uniformarsi, il comma 15 rinvia peraltro ai criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13, relativi alla riforma della pubblica amministrazione.

Il comma 16 invece sancisce il principio del conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto. La disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è peraltro rimessa - ai sensi del comma 17 - alla contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. Il comma 16 reca dunque una delega legislativa al Governo - esercitabile entro un anno dall'entrata in vigore della legge - per l'integrazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al fine di individuare i contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale attribuita ai capi d'istituto (in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità delle funzioni e nel rispetto comunque del principio della libertà di insegnamento).

Il comma 16 reca peraltro alcuni criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra cui l'attribuzione ai capi d'istituto di responsabilità in ordine ai risultati conseguiti nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali e nella direzione e coordinamento delle risorse umane; l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione; nonchè la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio.

Il comma 19 prevede infine che il Ministro della pubblica istruzione presenti ogni quattro anni al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'autonomia scolastica e il comma 20 prevede che le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinino con propria legge le materie di cui all'articolo 21.

La relatrice conclude proponendo di esprimere sul provvedimento un parere favorevole che, per quanto riguarda l'università, metta in luce

l'arricchimento reso al testo dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e, per quanto riguarda la scuola, dia atto che l'impianto del provvedimento non è mutato, essendone stati ampliati alcuni concetti sui quali già al Senato si era registrato un vasto consenso (come ad esempio la specificità delle zone montane, il passaggio da un regime di contribuzione statale ad uno di assegnazione specifica di fondi e il raccordo dell'autonomia al più ampio processo di riorganizzazione del sistema formativo). Per quanto riguarda invece l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto, si augura di ricevere proficui spunti di riflessione nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BRIENZA, dopo aver posto un quesito in ordine alle eventuali conseguenze di un parere negativo sul provvedimento (cui risponde il PRESIDENTE), dichiara di condividere le considerazioni della relatrice per quanto riguarda i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati alle norme relative all'università.

Per quanto riguarda invece il settore della scuola, egli ritiene che la Camera abbia ribaltato l'impostazione del Senato. Con particolare riferimento alla dirigenza conferita ai capi di istituto, egli ricorda che il ministro Berlinguer aveva personalmente invitato il Senato a non insistere sulla introduzione dell'argomento nel provvedimento in esame, nel timore di aprire un varco che sarebbe risultato assai difficile tenere aperto esclusivamente per alcune categorie di personale. La modifica introdotta dalla Camera innesta pertanto, sotto questo profilo, un processo potenzialmente incontrollabile.

Anche altre modifiche sono d'altra parte equivoche: la dizione con cui, al comma 1 dell'articolo 21, si specifica che l'attribuzione di funzioni amministrative e gestionali alle scuole non deve incidere sui livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio appare ad esempio di non univoca interpretazione, dal momento che ogni situazione regionale presenta caratteri peculiari e difficilmente si possono fissare modelli validi universalmente.

La Camera dei deputati ha poi allungato il termine previsto per il conferimento definitivo dell'autonomia al 31 dicembre 2000. Se dunque si sono protratti in avanti i termini per l'autonomia, non si comprende il motivo della decisione di conferire fin d'ora la dirigenza ai capi di istituto, tanto più che da qui al 2000 il Parlamento avrebbe tutto il tempo per elaborare un progetto di riforma organico sul quale sarebbe assai proficuo un approfondito dibattito.

Il senatore Brienza solleva poi dubbi in ordine all'entità dei fondi con i quali si intende compiere la suddetta riforma, ai criteri con i quali sarà gestito il personale e alla opportunità di procedere a modifiche sostanziali dello stato giuridico del personale con atti amministrativi.

Egli si dice peraltro favorevole all'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto, qualora questa fosse funzionale all'autonomia scolastica e al miglioramento della qualità della scuola. Esprime tuttavia perplessità in ordine alla certezza che un corso di qualificazione professionale possa essere sufficiente ai fini dell'attribuzione della dirigenza, tanto più che - ricorda - molti presidi sono diventati tali nel corso degli anni *ope*

legis e pertanto senza alcuna verifica delle rispettive qualità professionali.

Egli esprime infine parere profondamente contrario sulla norma che non prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti sul provvedimento di riforma degli organi collegiali, coinvolgimento sul quale anche il ministro Berlinguer aveva espresso parere favorevole.

Il senatore BERGONZI ritiene che il provvedimento, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, rechi modifiche inaccettabili allo *status* dei ricercatori universitari, rendendoli di fatto lavoratori precari al di fuori di un inquadramento giuridico certo. Ciò non rientra evidentemente nell'interesse della ricerca scientifica, nè della sua autonomia.

Quanto poi allo slittamento dei tempi per la realizzazione dell'autonomia al 31 dicembre 2000, egli si esprime favorevolmente, ritenendo la gradualità fondamentale affinché il processo autonomistico non si risolva in un danno per il sistema formativo. I decreti interministeriali di razionalizzazione della rete scolastica si pongono tuttavia in netta controtendenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 21. Essi sembrano infatti imprimere una inopinata accelerazione al processo di riorganizzazione, con evidenti danni per l'intero sistema formativo. Dopo essersi soffermato su alcune cifre del processo di riorganizzazione, che evidenziano come gli atti del Governo siano di fatto assai più incisivi e pesanti rispetto a quanto stabilito dallo stesso «collegato» alla finanziaria, egli invita il Governo a rettificare le cifre da lui elencate se non corrispondenti al vero, ovvero a renderne conto.

Su questo specifico punto interviene brevemente la relatrice PAGANO, ricordando che purtroppo le disfunzioni segnalate dal senatore Bergonzi sono probabilmente dovute al fatto che il Ministero del tesoro non ha convenuto sulla proposta avanzata dalla stessa Commissione in sede di esame della manovra finanziaria di armonizzare quest'ultima con il provvedimento ora in esame.

Il senatore BERGONZI prosegue il proprio intervento, esprimendo perplessità anche sulla introduzione effettuata dalla Camera dei deputati della riforma degli organi collegiali e dell'attribuzione della dirigenza. Quanto alla prima questione, egli chiede che venga previsto per lo meno il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le unanime intenzioni del Senato espresse in sede di prima lettura. Quanto alla seconda, egli ritiene che essa possa trasformare gli esiti del processo autonomistico, anzichè nella configurazione di un regime di autogoverno del sistema formativo, in un governo autoritario della burocrazia scolastica, al quale mancherebbero i necessari organi di gestione democratica.

Il senatore BISCARDI osserva che le critiche rivolte al testo traggono origine dalla scelta iniziale di inserire norme di riforma dell'ordinamento scolastico in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, laddove la scelta di una sede diversa avrebbe consentito una dialettica parlamentare più libera. Si rischia cioè lo stesso errore compiuto con

il «collegato» 1996, nel quale la Camera dei deputati inserì una norma – sostanzialmente inapplicabile – sui corsi di abilitazione, che il Senato fu costretto a ratificare.

L'articolo 21 presenta carattere eterogeneo: se non mancano precisazioni migliorative del testo approvato dal Senato (ad esempio per le deroghe a favore dei territori montani e per la riforma degli organi collegiali) tuttavia è assente una chiara indicazione circa il carattere progressivo della riorganizzazione della rete scolastica e del conferimento dell'autonomia. Il conferimento della dirigenza ai presidi, poi, per non limitarsi ad una mera concessione burocratica deve legarsi strettamente alla riforma dell'amministrazione centrale e di quella periferica della Pubblica Istruzione. Il testo introdotto dalla Camera dei deputati, invece, pone i presupposti per tale operazione, ma prescinde dal coordinamento con una visione riformatrice generale. La lettera *d)* del comma 16, poi, solleva gravi problemi di attuazione, poichè sembra implicare che la qualifica dirigenziale potrà essere conferita ai presidi delle scuole di maggiori dimensioni, a scapito dei colleghi con più titoli e con più anzianità. In conclusione, manifesta perplessità poichè il testo modificato dalla Camera dei deputati non appare sufficientemente lineare in una materia che, per la sua delicatezza, richiede solidi punti di riferimento.

Il senatore BRIGNONE rileva che l'articolo 21 – senza dubbio fra i più significativi dell'intero disegno di legge – appare chiaramente frutto di una elaborazione tormentata. In materia esistono infatti orientamenti di massima generalmente condivisi, che peraltro appare arduo tradurre in formulazioni normative. Rileva poi che talune minuziose formulazioni del testo appaiono difficilmente conciliabili con il ruolo istituzionalmente conferito alle autonomie locali in materia di edilizia scolastica. Affermato quindi come al legislatore spetti risolvere i problemi reali della società e non rispondere a pressioni particolaristiche di questa o quella categoria, osserva che il conferimento della funzione dirigenziale ai presidi deve accompagnarsi alla progressiva attuazione dell'autonomia, legandosi alla effettiva assunzione di responsabilità organizzative e progettuali da parte dei capi di istituto. Più in generale, il processo di decentramento avviato dal testo in esame non deve risolversi in un mero trasferimento alla periferia di problemi irrisolti; occorre invece abbracciare con coraggio un modello federalista, a tal fine riscrivendo i primi commi dell'articolo 21.

Il senatore MELE, dichiarandosi d'accordo con l'impostazione della relatrice Pagano, esprime con forza apprezzamento per la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, laddove ha escluso dalla delega agli enti locali, riservandola viceversa allo Stato, la tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico. Si tratta di un opportuno chiarimento, che non dovrà assolutamente essere modificato. Analogo giudizio positivo merita la precisazione – contenuta al comma 4, lettera *c)* – circa le funzioni che rimangono riservate allo Stato in materia di spettacolo, così da assicurare le condizioni per una efficiente politica nazionale di settore.

Passando alle norme sulla scuola, dichiara di concordare con i rilievi del senatore Biscardi, prendendo atto dei miglioramenti intervenuti sull'autonomia, ma giudica inaccettabile la omissione del parere parlamentare sul decreto legislativo che riformerà gli organi collegiali della scuola. La questione della dirigenza per i presidi, poi, va contestualizzata in un processo di riforma complessivo. Conclude rivolgendo un forte invito al Ministro affinché si faccia carico di risolvere le questioni segnalate.

Il senatore MONTICONE, nel rivendicare alla Commissione il compito di collocare a un livello politico alto i temi della scuola, pone un quesito di fondo circa la modificabilità del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Egli ritiene che la risposta non possa che essere negativa, non solo per una esigenza propria della maggioranza di Governo, ma in nome dell'interesse generale. Il Gruppo del Partito popolare italiano, sulla base di tali considerazioni, è pertanto disponibile a sostenere il testo, ma nel contempo ritiene necessario impegnare il Governo con atti di indirizzo che, nella sostanza, corrispondano ad una riscrittura delle parti non condivisibili del disegno di legge.

Ciò premesso, esprime una valutazione favorevole sulle norme introdotte in materia di ricerca, talune delle quali, tuttavia, appaiono pleonastiche. Per l'università, viceversa, appare eccessivo l'ambito assegnato ai regolamenti governativi dalle norme di delegificazione. Non condivide, poi, il conferimento al Governo (articolo 20, comma 10) della facoltà di intervenire in materia di diritto allo studio anche prima della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, organo, quest'ultimo, di essenziale raccordo fra istituzioni e società civile in una materia di precisa rilevanza costituzionale. Analogamente non condivisibile è la norma che affronta il tema della valutazione, laddove la questione avrebbe dovuto essere collocata nel quadro della riforma dello *status* dei docenti.

Passando all'articolo 21, concorda con l'esigenza di un intervento parlamentare sulla riforma degli organi collegiali ed auspica una interpretazione del comma 16 sulla dirigenza per i presidi che eviti il meccanico collegamento fra conferimento dell'autonomia alla singola scuola e della dirigenza al relativo preside.

Il senatore RESCAGLIO, rilevando come la figura del preside designata dal testo in esame diverga fortemente dalla realtà presente nelle scuole - ove i presidi si trovano sovente in gravi difficoltà - auspica che in futuro il capo di istituto diventi soprattutto un animatore didattico e culturale; teme tuttavia che molti insegnanti potranno sentirsi a disagio nella scuola resa autonoma, perchè formati in un contesto ben diverso. Esprime quindi una valutazione positiva sulla parte dell'articolo 21, comma 4, aggiunta dalla Camera dei deputati, auspicando nel contempo la piena valorizzazione delle capacità culturali potenzialmente presenti nelle realtà locali. Sottolineata poi l'importanza del comma 10, si sofferma sul legame che deve unire le scuole rese autonome con il territorio e sulle garanzie per la libertà di insegnamento. Infine conclude che il testo in esame non è da respingere, bensì da valorizzare ed integrare.

La senatrice BRUNO GANERI, concordando con la relatrice e con l'ultimo giudizio espresso dal senatore Rescaglio, conviene sull'impossibilità di modificare ulteriormente il testo, i cui aspetti non condivisibili potrebbero essere sfumati attraverso l'approvazione di ordini del giorno interpretativi. Non condivide a sua volta l'aggiramento delle Commissioni parlamentari e si dice perplessa sulle modalità di conferimento della dirigenza ai presidi, parendole fra l'altro irragionevole il meccanico legame al conferimento di autonomia alla scuola. Alla dirigenza, semmai, si potrà pervenire a coronamento di un processo di riforma del sistema scolastico sempre più orientato verso la qualità del servizio.

Concluso il dibattito, replica la relatrice PAGANO, preannunciando la presentazione di uno schema di parere favorevole, dal momento che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non stravolgono ma per certi aspetti integrano il testo del Senato; non si nasconde, peraltro, che vi sono aspetti che suscitano difficoltà.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI il quale si impegna, a nome del Governo, ad attuare la legge in stretto legame con il Parlamento, anche al di là di quanto previsto dal testo. Concorda con l'indicazione politica del senatore Monticone circa l'inopportunità di rinviare il testo alla Camera dei deputati e avverte che il Governo accoglierà senz'altro eventuali ordini del giorno recanti l'impegno ad un puntuale confronto con le Commissioni parlamentari.

Risponde quindi a talune osservazioni emerse nel dibattito. Al senatore Bergonzi replica che l'articolo 18, comma 1, lettera *g*), non intende affatto ridurre a precariato i ricercatori, ma al contrario valorizzarli più dell'originario testo. Al senatore Biscardi fa presente che l'articolo 20, comma 9, non prevede il parere parlamentare sui regolamenti di cui alla lettera *d*) (semplificazione della procedura per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca), poichè l'intervento riguarderà solo gli aspetti meramente burocratici - oggi il titolo è rilasciato anche due anni dopo il suo conseguimento - mentre la riforma sostanziale del dottorato di ricerca spetta senz'altro al Parlamento, che vi sta provvedendo nell'ambito della riforma dei concorsi. È comunque disponibile a sottoporre alle Commissioni parlamentari anche lo schema di regolamento in questione. Al senatore Monticone fa presente che la Camera dei deputati ha ritenuto la delega di cui all'articolo 18 sfornita dei necessari criteri direttivi e pertanto ha giudicato indispensabile aggiungere le norme di dettaglio da lui criticate. Quanto al diritto allo studio, il Governo intende emanare un regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera *c*), al fine di definire una normativa quadro. L'urgenza di provvedere anche prima della nascita della Consulta nazionale deriva dal rischio di non poter erogare le borse di studio l'anno prossimo. Assicura che il Governo è pienamente consapevole dell'importanza tanto della Consulta quanto del Consiglio nazionale degli studenti e non intende discostarsi dai principi contenuti nella legge n. 390 del 1991, che ha dato buona prova.

Il sottosegretario SOLIANI dà atto del ruolo determinante svolto in tutta la vicenda dell'autonomia dalla Commissione istruzione del Sena-

to. Il conferimento di autonomia alle scuole è tema ormai maturo e non ulteriormente rinviabile e dovrà realizzarsi attraverso un processo di non breve durata, fondato su un continuo confronto fra Governo e Parlamento. Risponde quindi al senatore Bergonzi che la razionalizzazione della rete scolastica sta procedendo in attuazione delle leggi finanziarie, tuttavia si impegna ad acquisire tutti i dati necessari per verificare eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi dettati dal legislatore.

Dopo che il presidente BISCARDI ha avvertito che nella prossima seduta la relatrice presenterà uno schema di parere, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(1084) BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità

(1988) LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, nel rinviare l'esame congiunto ad altra seduta, comunica che il Servizio studi ha distribuito ai componenti della Commissione materiale di documentazione, predisposto dalla Biblioteca di documentazione pedagogica - unità italiana della rete Eurydice, concernente l'esame di maturità in diversi Paesi europei.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di ripartizione del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1997, recante: «Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica» (n. 59)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio dell'esame)
(R139 b00, C07^a, 0008^o)

Su proposta del relatore BRIENZA, senza discussione la Commissione delibera di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere.

La seduta termina alle ore 17,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

67ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando.**La seduta inizia alle ore 13,45.**PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

(R046 003, C08ª, 0006°)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella giornata di ieri il ministro Burlando ha provveduto a trasmettere, come da lui preannunciato in una precedente audizione, la relazione contenente la verifica del progetto alta velocità ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge n. 662 del 1996. Ritiene pertanto che si possa immediatamente aprire il dibattito, al quale il Ministro avrà poi modo di replicare.

Interviene il senatore CASTELLI, il quale afferma che la documentazione trasmessa dal Ministro contiene senz'altro taluni aspetti positivi in quanto in primo luogo, facendo giustizia di tutte le preoccupazioni più volte espresse forse con eccessivo scrupolo dai parlamentari Verdi, chiarisce che l'alta velocità non è un progetto indiscriminato, bensì una soluzione tecnica che potrà essere realizzata nelle tratte che effettivamente la consentono. Sotto tale profilo, anche la questione del voltaggio, nonché quella dei tracciati e delle interconnessioni, viene affrontata adeguatamente. Per quanto concerne l'inquinamento acustico, il Parlamento sta già provvedendo a regolare la materia in modo tale da superare ogni tipo di preoccupazione.

Tra gli aspetti negativi della documentazione, invece, occorre segnalare in primo luogo l'eccessivo ottimismo circa la partecipazione dei privati al progetto. Quando si parla di privati, è evidente, si intendono soprattutto le banche ed è difficile immaginare che esse possano accollarsi rischi di carattere industriale (come sembra emergere dalla relazione)

senza adeguate garanzie. Per quanto concerne la linea Milano-Venezia, gli stanziamenti previsti per il Nord dalla legge finanziaria per il 1996 non sono stati confermati e pertanto non si comprende con quali fondi verrà realizzato il progetto sulla linea in questione. Infine, non è chiaro se verrà effettivamente rispettata la direttiva n. 490 del 1991.

Il senatore FIRRARELLO lamenta il fatto che ancora una volta nel progetto del Governo ci si limiti ad assicurare miglioramenti solo al nord e al centro del Paese, dimenticandosi totalmente della Calabria e della Sicilia, le quali regioni continuano ad essere escluse da ogni ipotesi di ammodernamento della rete ferroviaria. Tale politica non consente al Mezzogiorno di svilupparsi e si riverbera in modo negativo anche sul settore del trasporto marittimo. Auspica quindi una maggiore attenzione al comparto dei trasporti in queste aree e si sofferma in particolare sui problemi della tratta Catania-Messina.

Il senatore SARTO dichiara di condividere in linea di massima il documento presentato dal Ministro pur individuando al suo interno qualche contraddizione tra la filosofia di fondo e alcuni propositi di revisione dell'intero sistema di alta velocità. Fondamentale tuttavia è che nell'opera di ulteriore verifica che su alcune questioni deve essere ancora svolta, come sottolineato nel documento, si possa arrivare a modifiche migliorative dell'efficienza del sistema. Tra le questioni che debbono essere approfondite vi è sicuramente quella generale relativa alla società TAV. Come pure la questione relativa al problema dell'integrazione tra trasporto merci e passeggeri deve essere ripensata in quanto non ascrivibile soltanto all'alta velocità ma anche alla scelta dell'alimentazione della rete nazionale, alimentazione che può agevolare l'interconnessione tra questi due settori. Auspica che per alcune tratte si possa procedere all'approvazione di stralci funzionali che possono migliorare l'assetto dell'intero sistema. A tale proposito chiede infine chiarimenti su come si intenda operare sulla tratta Genova-Milano.

Il senatore TERRACINI chiede a sua volta chiarimenti in merito agli interventi da effettuare sulla tratta Genova-Milano sottolineando che i problemi da affrontare non sono relativi solamente al superamento del valico ma anche agli incroci rotabili ovvero al modo di traversare la città di Genova. Chiede quindi di sapere perchè siano necessari cinque anni per costruire una linea ferroviaria vista la grande disponibilità di manodopera. L'attuazione del sistema di alta velocità è infatti fondamentale per l'ingresso del Paese in Europa e non può essere ulteriormente ritardato. Chiede infine se esista un rapporto tra la qualità del materiale rotabile e dei binari la velocità di percorrenza delle linee ferroviarie.

Il senatore LO CURZIO dichiara anzitutto di apprezzare la filosofia del progetto di ristrutturazione delle Ferrovie italiane e trova di estremo interesse l'idea di un «pendolino» che percorra l'Italia a partire da Milano fino alla Sicilia. Fa tuttavia presente che se non sarà affrontato il problema del traghettamento tra la Calabria e la Sicilia il progetto di alta velocità non potrà esprimere appieno le sue potenzialità. Richiama

quindi l'attenzione del Ministro sui problemi di interconnessione tra trasporto ferroviario e trasporto marittimo, problemi che in Sicilia sono particolarmente sentiti anche in relazione alla soppressione di alcune tratte marittime da parte della società Tirrenia, come ad esempio quella di collegamento all'isola di Malta. Ritiene quindi che il problema dell'alta velocità non debba essere considerato come fine a se stesso ma piuttosto come lo strumento per la realizzazione di tutte le potenzialità del sistema Italia, che deve investire il Paese nella sua interezza per non creare ulteriori divaricazioni tra il Nord e il Sud.

Il senatore VEDOVATO dichiara di apprezzare la celerità con cui il Ministro ha inviato al Parlamento il documento sulla verifica del sistema di alta velocità, del quale condivide l'impostazione. Chiede tuttavia quali saranno i tempi di ulteriore verifica di alcune questioni che nel documento sono indicate. La verifica di questi punti, infatti, deve avvenire in tempi certi per poter permettere la ripresa di opere connesse allo sviluppo dell'alta velocità. L'impostazione del documento può infine essere giudicata favorevolmente perchè pone le basi per un rapporto più agevole con le realtà locali ai fini dello sviluppo della rete complessiva dei trasporti.

Il senatore CÒ, dopo aver dichiarato di apprezzare in linea di massima il documento presentato dal Ministro, chiede chiarimenti sul problema della gestione del traffico merci. Tale settore, infatti, è stato quasi completamente abbandonato dalle Ferrovie dello Stato e l'ipotesi posta in essere dal precedente amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato spa di attribuire tale settore alla gestione di società all'uopo costituite si è rivelata un fallimento. Chiede pertanto se il Ministro non ritenga di affrontare il tema in un'ottica unitaria: la connessione tra la gestione del trasporto merci e lo sviluppo dell'alta velocità rischia altrimenti di risultare incomprensibile.

Il senatore VERALDI sottolinea con rammarico come il documento presentato dal Ministro riguardi solo in modo assai marginale lo sviluppo dell'alta velocità nelle regioni del Sud del Paese. In particolare, la regione Calabria risulta nel documento particolarmente penalizzata. Chiede pertanto come il Governo intenda intervenire per il futuro su tratte fondamentali di collegamento tra importanti regioni del Paese come ad esempio la Battipaglia-Reggio Calabria.

Il senatore BORNACIN dichiara di condividere il concetto espresso dal Ministro nel documento sull'alta velocità circa la necessità di recuperare alla rete ferroviaria italiana un'alta capacità operativa. Ritiene tuttavia che, per quanto riguarda alcune tratte, i progetti di sviluppo siano ancora piuttosto indefiniti. Un esempio è sicuramente rappresentato dalla tratta Genova-Milano rispetto alla quale è necessario intervenire tenendo conto di uno stretto collegamento con l'Europa, anche al fine di evitare che questa parte del Paese resti tagliata fuori dal sistema dei trasporti internazionali.

Il senatore MEDURI dichiara anzitutto di condividere pienamente l'intervento svolto dal senatore Veraldi con particolare riferimento alla

regione Calabria; chiede quindi chiarimenti al Ministro in merito all'esito di un ordine del giorno approvato dal Senato durante l'esame dei documenti di bilancio per il 1997 relativamente alla Officine grandi riparazioni.

Il senatore PAROLA, dichiarando di apprezzare la proposta di riforma strutturale indicata nel documento chiede al Ministro la sua opinione in merito ad alcune delle osservazioni avanzate dall'Associazione nazionale dei costruttori edili a proposito di questioni come, ad esempio, l'aumento dei costi dei progetti. Il sistema di alta velocità pare infatti essere rivolto prioritariamente alle grandi imprese con una penalizzazione di quelle medie che, invece, in questo settore possono esprimere notevoli potenzialità.

Il senatore CARPINELLI riterrebbe opportuno sapere quali siano i finanziamenti effettivi di cui dispongono le Ferrovie dello Stato spa e la società TAV in merito ai progetti di alta velocità dato che il documento non fa alcun riferimento a tale questione. Chiede quindi di sapere se all'incremento del trasporto merci su rotaia corrisponda una previsione circa la eventuale diminuzione dei costi che tale operazione potrebbe comportare.

Il senatore DIANA Lorenzo si sofferma sul problema dell'affidamento degli incarichi alle società di ingegneria da parte di Italferr, nonché sulla questione dei subappalti, ritenendo che si dovrebbe studiare l'ipotesi di attivare interventi interforze laddove maggiori sono i rischi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Infine, sarebbe opportuno estendere le disposizioni relative agli indennizzi contenute nella convenzione sulla tratta Milano-Bologna anche alle altre tratte al fine di evitare disparità di trattamento.

Il senatore BOSI esprime preoccupazioni in ordine al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto a causa della estrema lentezza delle conferenze di servizi. Chiede quindi al Ministro se non sia possibile intervenire per accelerarne le procedure. Inoltre, la scelta del *general contractor* può avere ricadute negative sulle autonomie locali, che potrebbero vedersi scavalcate nei momenti decisionali. Più in generale, si ha la sensazione di un eccessivo spostamento del baricentro degli interventi verso il Nord e questo rischia di aumentare gli squilibri territoriali. Infine, esprime perplessità sulla estensione dell'alta velocità anche al trasporto merci.

Il senatore LAURO chiede maggiore attenzione al corridoio adriatico e si domanda se la documentazione fornita dal Ministro possa essere giudicata compatibile con la recente direttiva del Presidente del Consiglio Prodi.

Replica agli oratori intervenuti il ministro BURLANDO, il quale ricorda in primo luogo che il Governo si attiene scrupolosamente a quanto stabilito dal Parlamento da ultimo con la legge finanziaria per il 1997. L'articolo 2, comma 15, della legge n. 662 del 1996, infatti, impe-

gna il Ministro dei trasporti a compiere una verifica del progetto di alta velocità, quale indicato dal Parlamento. Pertanto, se pure è vero che il Mezzogiorno appare ancora carente sul piano infrastrutturale, non va dimenticato che questo problema non può essere risolto estendendo al Sud l'alta velocità: in sostanza, le linee ferroviarie calabresi e siciliane hanno bisogno non dell'alta velocità, bensì di un raddoppio dei binari che consenta un adeguato livello di efficienza. D'altra parte, il progetto di alta velocità è ormai diventato un progetto di capacità. Il Governo, quindi, potrà senz'altro utilizzare gli stanziamenti esistenti per provvedere ad un adeguamento delle infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno, fermo restando che ciò esula dal progetto alta velocità.

Sempre nel rispetto delle indicazioni del Parlamento, il Ministro ricorda poi che fino a questo momento si è deciso di realizzare l'alta velocità soltanto tra Napoli e Torino. Per quanto concerne le tratte Milano-Venezia e Milano-Genova, invece, sono in corso studi di redditività, ma non è ancora intervenuta una decisione da parte del Parlamento.

Sul regime degli appalti sono in corso verifiche, mentre si può sin d'ora affermare che il progetto di alta velocità ha avuto un notevole cambio di rotta rispetto al passato a partire dal fatto che si è deciso di integrarlo con il trasporto delle merci. A tale riguardo si fa riferimento al modello tedesco, che è più recente di quello francese (che era limitato ai soli passeggeri). D'altra parte, si deve tener conto che anche nel settore delle merci esiste un problema di efficienza nei collegamenti tra le varie zone del Paese; non solo, per consentire ai porti di riacquistare competitività occorre necessariamente velocizzare il trasferimento delle merci.

Per quanto riguarda i tempi eccessivamente lunghi di svolgimento delle conferenze di servizi, questi sono dipesi in passato anche dalla inadeguatezza di taluni progetti, non sempre adatti alle esigenze del nostro Paese e ciò ha suscitato talvolta legittime opposizioni da parte delle popolazioni locali. Si tratta di problemi peraltro in via di superamento, tenuto conto della nuova configurazione che ha assunto il progetto di alta velocità. Per quanto riguarda il problema della tensione di alimentazione, ritiene che esso non si possa risolvere semplicemente abbassando la velocità e comunque sono in corso adeguate verifiche tecniche.

Tornando alla questione delle tratte Milano-Venezia e Milano-Genova fa presente che il sistema misto di finanziamento del progetto, che attira capitale privato per il 60 per cento, potrà senz'altro consentire nei prossimi anni anche accantonamenti per nuove realizzazioni, fermo restando il rispetto delle indicazioni del Parlamento. In ogni caso, con gli stanziamenti per il 1996 è già previsto il quadruplicamento del tratto da Padova a Mestre.

Il Ministro dei trasporti viene quindi al tema dell'accordo siglato ieri con le organizzazioni sindacali del comparto ferroviario e al suo presunto contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per sostenere che non vi è alcuna divergenza dalle indicazioni dell'onorevole Prodi. Infatti, l'accordo siglato nella giornata di ieri è un semplice protocollo di intesa che consente di discutere nelle prossime settimane del risanamento delle Ferrovie dello Stato spa senza che vi siano in corso agitazioni sindacali. D'altra parte, le organizzazioni sindacali hanno condiviso l'assunto secondo cui l'attuale configurazione societaria deve

essere profondamente rivista. E allora, ferme restando le linee di principio della direttiva del Presidente del Consiglio, si è ritenuto, anche da parte del sindacato, di condividere la direttiva n. 440 del 1991 e si è anche trovata una intesa di massima su taluni punti importanti quali la separazione contabile per aree di *business*, la separazione societaria, la necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali durante il risanamento, la sospensione delle agitazioni in pendenza della trattativa. D'altra parte, una seria manovra di risanamento societario può servire a meglio attirare il capitale privato.

A tale ultimo riguardo, fa presente che nel campo delle infrastrutture l'investimento privato non è a rischio: l'infrastruttura di trasporto, infatti, ha un mercato tutto sommato prevedibile e d'altra parte l'attrazione di finanziamenti privati ha il pregio di accelerare i tempi di realizzazione del progetto e ovviamente di risparmiare risorse pubbliche. Occorre anche ricordare che la Banca Europea, che già ha finanziato il progetto TAV, guarda con maggiore interesse alle forme miste di finanziamento piuttosto che a quelle interamente pubbliche. In ogni caso, sul terzo atto integrativo si è in attesa di un pronunciamento da parte delle Ferrovie dello Stato.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

60ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Pinto.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0032º)

Il presidente SCIVOLETTO informa preliminarmente che, anche su richiesta di alcuni Senatori, che hanno segnalato l'opportunità di non disgiungere la relazione sui disegni di legge in materia di riforma della legislazione sulle quote latte dalla relativa discussione generale, l'esame di tali provvedimenti potrà iniziare, con la sua relazione, immediatamente alla ripresa dei lavori del Senato.

Con riferimento poi ai disegni di legge di riforma dell'AIMA, sui quali è stato pressochè ultimato il ciclo di audizioni informali programmate, avverte che la discussione generale potrà riprendere, in tempi accelerati, dopo la sospensione dei lavori.

Il Presidente informa altresì che, nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto sull'opportunità che la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere sull'A.S. 2051 (recante modifiche alla legge n. 549 del 1993 e misure a tutela dell'ozono stratosferico), assegnato in sede deliberante alla Commissione ambiente, tenuto conto dei rilevanti profili di interesse anche per il settore agricolo.

La Commissione, nel convenire sulla proposta del Presidente, lo incarica di trasmettere, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, tale richiesta al Presidente del Senato.

Il senatore BETTAMIO, tenuto conto che è presente alla seduta il ministro Pinto, segnala l'urgenza di una questione, affrontata con

una sua interrogazione da svolgere in Commissione, relativa all'attribuzione delle quote per il pomodoro.

Il presidente SCIVOLETTO, nel concordare con la rilevanza della problematica testè sollevata, informa che, in Ufficio di Presidenza, si è convenuto sull'opportunità di sollecitare le risposte del Governo ad alcune interrogazioni, inclusa quella segnalata dal senatore Bettamio.

Il senatore PIATTI ricorda che, nella discussione in Aula delle mozioni sulle quote latte, si è registrata una concorde opinione sull'opportunità di svolgere in Parlamento una speciale «sessione per l'agricoltura», i cui problemi non investono solo la fase dell'emergenza, ma anche le prospettive della politica agricola comunitaria, anche in relazione alle quote, e le molte questioni rilevanti di interesse della Commissione. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'opportunità di inserire tale questione nella programmazione dei lavori dell'Assemblea. Chiede infine notizie sulla programmata conferenza agricola.

Il senatore MINARDO, nel condividere la rilevanza della questione sollevata dal senatore Bettamio, si associa alla richiesta del senatore Piatti di affrontare, con una discussione *ad hoc*, i problemi del settore agricolo.

Il senatore BARRILE, nell'associarsi alla richiesta espressa dal senatore Piatti, sottolinea le altre scadenze di politica agricola, in particolare relative alla OCM olio e agli interventi in materia di distillazione del vino, sottolineando l'opportunità di definire, in tempi brevi, le modalità con cui, in sede parlamentare, questioni così rilevanti possano essere esaminate.

Il ministro PINTO, nel ringraziare i Senatori intervenuti per l'occasione fornita di un confronto su temi così importanti, informa il senatore Bettamio che, rispetto alla scadenza del 15 febbraio per la determinazione delle quote per il pomodoro, si potrà verificare un breve slittamento, connesso alla programmata riunione in sede europea relativa alla disciplina dell'OCM ortofrutta. Sottolinea al riguardo che nella passata annata la sola provincia di Foggia ha prodotto l'intero quantitativo assegnato all'Italia, la cui industria di trasformazione è invece prevalentemente concentrata in Campania.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Piatti (e condivisa dai senatori Barrile e Minardo), nel manifestare piena disponibilità verso un proficuo confronto in sede parlamentare, sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di valutare se sia preferibile affrontare i problemi dell'agricoltura direttamente in Aula o attraverso un dibattito in Commissione, sottolineando come le questioni più urgenti investono, al momento, il settore caseario e zootecnico, quello del vino, quello dell'olio (in relazione al quale è stata ieri presentata la proposta del Commissario europeo).

In relazione ad un intervento del senatore CUSIMANO (che sottolinea la rilevanza del settore agrumicolo), il MINISTRO, nel convenire su

tale osservazione, sottolinea che si sta apparentemente verificando, nel settore, una situazione di scarsità di produzione, accompagnata però da bassi prezzi (con conseguente richiesta di sostegni al reddito); ragioni queste che lo hanno indotto a richiedere una precisa informativa in materia.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore CUSIMANO (che si sofferma sulla questione del prezzo degli agrumi), ha nuovamente la parola il ministro PINTO, che informa che la conferenza agraria (originariamente programmata per l'autunno del 1996) si svolgerà, d'accordo con il CNEL, nella prossima primavera, al fine di consentire lo svolgimento anche delle previste conferenze regionali, e si impegna a trasmettere alla Commissione la documentazione di base, non appena disponibile. Quanto ai problemi europei, il Ministro si sofferma sulle complesse mediazioni decisionali da raggiungere in sede comunitaria (tali da richiedere le necessarie convergenze, anche attraverso la cosiddetta «minoranza di blocco»).

Dopo un ulteriore intervento del senatore BARRILE (che nel ribadire le preoccupazioni dianzi espresse, si dichiara ben consapevole dell'impegno profuso dal Ministro), ha nuovamente la parola il ministro PINTO il quale, nel confermare la propria disponibilità, si sofferma ulteriormente sulle imminenti decisioni comunitarie in materia di distillazione, che non dovrebbero auspicabilmente prevedere forme di distillazione obbligatoria.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il ministro Pinto per la disponibilità dimostrata verso la Commissione e la sensibilità nei confronti dei problemi del settore.

La seduta termina alle ore 16,55.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

58ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0014ª)

Il senatore LARIZZA chiede che la Presidenza si attivi affinché il Ministro dell'industria venga a riferire circa gli orientamenti del Governo sul riassetto del settore elettrico e la privatizzazione dell'ENEL.

Il presidente CAPONI informa di essersi messo immediatamente in contatto con il ministro Bersani, dopo la diffusione del documento elaborato dalla Commissione consultiva presieduta dal sottosegretario Carpi, e di avere già ottenuto il suo impegno ad effettuare una comunicazione nel corso della settimana successiva alla prossima, in cui i lavori del Senato sono sospesi.

IN SEDE REFERENTE

(1375) DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

(1775) MACONI ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico
(Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 1375. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1775 e congiunzione con il disegno di legge n. 1375)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1375, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il senatore DE CAROLIS riferisce sul disegno di legge n. 1775, nel frattempo assegnato alla Commissione, rilevando come esso non si discosti nella sostanza dal contenuto del disegno di legge n. 1375 già illu-

strato: anche tale provvedimento, infatti, si richiama all'articolo 117 della Costituzione e rivendica al Ministero dell'industria la competenza a definire il carattere internazionale delle fiere; ne propone quindi la congiunzione. La 1ª Commissione permanente ha espresso parere negativo sul disegno di legge n. 1775, con le stesse motivazioni che già aveva adottato per il disegno di legge n. 1375, ritenendo che alcune delle disposizioni in essi contenute abbiano formato oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, in esito ad un processo di delegificazione disposto allo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi. Propone che la Commissione istituisca un Comitato ristretto con l'incarico di elaborare un testo unificato che, tenendo conto delle osservazioni della Commissione affari costituzionali, possa, poi, esserle sottoposto per l'emissione di un nuovo parere.

Il senatore MANTICA preannuncia la presentazione da parte del Gruppo di Alleanza nazionale di una proposta di legge organica in materia.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE rileva che in materia di fiere e di mercati sono state presentate alcune proposte di iniziativa parlamentare presso la Camera dei deputati, mentre gli risulta esservi anche un disegno di legge del Governo.

Il sottosegretario CARPI informa che il progetto del Governo non è ancora passato al Consiglio dei Ministri, essendo attualmente all'esame dei Ministri interessati per il previsto concerto. Si incaricherà comunque di sollecitarne la definizione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di congiunzione dei disegni di legge in titolo è accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1905) Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 febbraio.

Ad una richiesta del senatore ASCIUTTI, tesa ad ottenere una risposta della Commissione sulla richiesta di audizione informale sull'articolo 4 pervenuta dalla Confcommercio, il presidente CAPONI risponde che tale richiesta sarà esaminata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, sempre che dal dibattito di oggi non emerga un orientamento in merito.

Il senatore WILDE ritiene inopportuna la programmazione di ulteriori audizioni informali, data la particolare urgenza del provvedimento, la cui entrata in vigore è fortemente attesa per risolvere una serie di

problemi dirompenti sul territorio. È in considerazione di tali problemi che la Lega Nord-Per la Padania indipendente ha deciso di non chiedere il trasferimento alla sede referente, consentendo così una rapida approvazione nel testo deliberato dalla Camera dei deputati. Si riserva di presentare un ordine del giorno che evidenzi alcuni problemi connessi all'articolo 4 ed impegni il Governo alla loro soluzione.

Il senatore TURINI, con riferimento all'articolo 4, ricorda che nella scorsa seduta chiese e ottenne dal sottosegretario Carpi assicurazioni circa l'intendimento del Governo di risolvere concretamente il problema del diverso trattamento fiscale fra i «buoni pasto» e i prodotti alimentari. Per quanto riguarda i problemi posti dall'articolo 5, ritiene che la legge vada approvata rapidamente, evitando però di dar luogo a discriminazioni ingiustificate: chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia possibile inserire nella preannunciata legge-quadro sulle fiere una norma tesa a garantire gli interessi dei titolari di autorizzazioni di tipo C.

Il senatore LARIZZA, pur riscontrando alcune incongruenze nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ritiene prioritaria la rapida approvazione del provvedimento. Auspica pertanto che non vengano presentati emendamenti onde evitare il rischio del moltiplicarsi delle istanze di modifica: pur presentando alcune contraddizioni il disegno di legge va approvato senza modifiche.

Il senatore DEMASI ritiene che si debba procedere più rapidamente possibile, anche se non può esimersi dal criticare l'accorpamento di temi così diversi nell'ambito di un unico provvedimento, che non consente l'esame sereno e approfondito che ciascuna materia richiederebbe. Il Gruppo di Alleanza nazionale si pone il problema di alcune incongruenze presenti nell'articolo 4, anche se l'impegno assunto dal sottosegretario Carpi in qualche misura lo tranquillizza. Perplessità permangono anche sull'articolo 5, al cui riguardo si sono riscontrate, in sede di audizioni informali, posizioni divergenti, di ognuna delle quali occorre tenere conto indipendentemente dal numero degli interessati. Sono contenute, però, nel provvedimento una serie di misure urgenti (si riferisce fra le altre a quelle relative al personale delle Camere di commercio e a quelle su pesi e misure) la cui approvazione non può essere ritardata.

Il senatore PALUMBO, nel ritenere che occorra pervenire ad una celere approvazione del provvedimento, in relazione all'articolo 5 non può esimersi, però, dal considerare comunque meritevole di difesa la situazione di difficoltà in cui verrebbe posta una fascia ancorché minoritaria dei diretti interessati: si riserva quindi la possibilità di presentare emendamenti. Entrando nel merito, ricorda come il decreto ministeriale n. 248 del 1993, prima, e ancor più il successivo decreto ministeriale n. 350 del 1996 abbiano conferito la priorità ai soggetti titolari di autorizzazione di tipo C; il provvedimento in esame stravolge quindi una normativa di recente intervenuta e sotto tale profilo necessita di un approfondimento teso ad individuare possibili mediazioni fra gli interessi in gioco.

Il presidente CAPONI dicendosi d'accordo con il senatore Larizza sull'opportunità di non apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ritiene comunque necessaria l'adozione da parte del Parlamento di un atto di indirizzo al Governo teso a sanare la situazione creatasi. Richiama quindi l'attenzione su una questione di metodo di tale rilevanza da assumere la valenza di una questione di principio. Gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame danno luogo a forti contrasti di interesse che impropriamente il Parlamento è chiamato a dirimere, essendo essi stati originati da provvedimenti amministrativi del Governo sul cui merito non intende entrare, anche se sarebbe interessante conoscere le motivazioni che sono state alla base del decreto ministeriale n. 350 del 1996. Ritiene opinabile che con un provvedimento legislativo si intervenga a modificare norme introdotte con un decreto ministeriale: meglio sarebbe stato risolvere il problema nella sede ministeriale ad esso propria. La legge n. 112 del 1991, infatti, delegava ad un successivo regolamento di esecuzione la fissazione dei criteri per l'assegnazione delle aree destinate ai mercati e alle fiere locali con cadenza mensile o di più ampia durata. Tale regolamento - adottato con decreto ministeriale n. 248 del 1993 - ha conferito la preferenza ai titolari di autorizzazione di tipo C, mentre il successivo decreto ministeriale n. 350 del 1996 ha limitato tale priorità ai soggetti titolari in via esclusiva di tale tipo di autorizzazione, creando il problema dell'esclusione dei soggetti titolari di autorizzazione di tipo A e B. Con la normativa in esame, però, se si risolve un problema se ne crea un altro, ponendo nel nulla una normativa su cui un gruppo di interessati (e non è rilevante che sia una minoranza) avevano fatto affidamento. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere il problema dei titolari di autorizzazione di tipo C.

Il senatore DI BENEDETTO concorda con le osservazioni del presidente Caponi circa le incongruenze sottese alla normativa contenuta nell'articolo 5. Richiama, quindi, l'attenzione sull'articolo 2, comma 1, con il quale si modificano i requisiti per la nomina al consiglio di amministrazione delle camere di commercio. L'articolo 4, poi, non pone solo problemi di natura fiscale ma dà luogo anche ad una serie di questioni di principio. Se i cosiddetti «buoni pasto» sostituiscono le mense aziendali, la questione va esaminata in quest'ottica e non ricorrendo a *escamotages* facenti perno sugli esercizi commerciali o sugli ambulanti. Egli non accetta quindi di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ritenendo che si risolverebbero forse i problemi di una categoria, ma non si farebbe un servizio al Paese, rendendo necessario un approfondimento. Preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore Athos DE LUCA, nel condividere le osservazioni svolte dal presidente Caponi, ritiene che vada cercata una soluzione ad alcuni problemi sollevati in particolare dagli articoli 4 e 5. La Commissione dovrebbe darsi un tempo molto ravvicinato per l'approvazione del testo, cercando però di sanare le incongruenze evidenziatesi, anzichè demandarne la soluzione ad atti successivi del Governo.

Il senatore PAPPALARDO ricorda come il disegno di legge, che proviene dalla Camera, nasca da un'iniziativa parlamentare: ritiene quindi importante che sia data al sottosegretario Carpi la possibilità di illustrare il suo punto di vista.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice FIORILLO che, prendendo atto del dibattito svolto, si richiama in particolare ai problemi posti dall'articolo 5 al cui riguardo gli pare essere emerso il riconoscimento unanime dell'esigenza che la Commissione adotti un atto politico di indirizzo che impegni il Governo a sanare i contrasti di interesse cui ha dato luogo il succedersi di normative contrastanti.

Il sottosegretario CARPI, ricordato come il provvedimento in esame non sia di iniziativa governativa, ma nasca invece da un ordine del giorno approvato unanimemente dall'altro ramo del Parlamento per venire incontro a problemi che si trascinano da anni e come, d'altra parte, il decreto ministeriale n. 350 del 1996 costituisca un'eredità del Governo Dini, tiene a rilevare comunque che il testo approvato dalla Camera dei deputati è frutto di una collaborazione fra Gruppi parlamentari e Governo di cui si assume la piena responsabilità. Rispondendo al presidente Caponi, riscontra alcuni elementi di verità nelle osservazioni da lui svolte, rilevando però l'impossibilità di intervenire sulla normativa regolamentare e la necessità di modificare la legge n. 112 del 1991. Manifesta apprezzamenti per il Sottosegretario al Ministero dell'industria del precedente Governo, il quale ha riconosciuto di aver commesso un errore, di cui tutti si sono subito resi conto. Con riguardo all'articolo 5, il Governo si sente di assumersi due tipi di impegni: innanzitutto quello di definire una serie di posti di riserva nelle fiere in modo da assicurare un passaggio non traumatico alla nuova normativa; in secondo luogo quello di presentare in tempi rapidi un disegno di legge che intervenga in materia. Quanto al problema dell'IVA sui «buoni pasto», la questione è all'esame del Ministero delle finanze: la disparità di trattamento comunque è già in atto, richiedendo comunque di essere affrontata e risolta. Al senatore Di Benedetto assicura che il Governo non vuole favorire una categoria rispetto all'altra, perseguendo anch'esso l'interesse generale. Il suo parere comunque resta pienamente positivo sull'articolo 4 che è favorevole ai lavoratori in quanto consente di espandere l'offerta rompendo l'attuale assetto monopolistico e garantendo il controllo sulla qualità e sui costi. Conclude auspicando una rapida approvazione del testo senza l'introduzione di modifiche.

Il presidente CAPONI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 26 febbraio alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

86ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità VISERTA COSTANTINI.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00036 e 3-00193 presentate dal senatore Michele De Luca - concernenti tre gravi incidenti sul lavoro verificatisi in un breve lasso di tempo in provincia di Parma e che hanno causato il decesso di quattro giovani lavoratori - su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conto del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, in base agli elementi da esso forniti ed alle notizie pervenute dalle autorità regionali dell'Emilia Romagna per il tramite di quel Commissariato del Governo.

In ciascuno dei casi ricordati, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda Usl di Parma - cui compete la vigilanza sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale - si è immediatamente attivato su segnalazione della centrale operativa di «Parma Soccorso», avviando le indagini di competenza. L'impegno del competente Servizio si è concretizzato, in particolare, nell'attività degli operatori, svolta a tempo pieno per il periodo di tempo necessario, nonchè nella completa e fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria, nella figura del sostituto Procuratore della Repubblica della Procura di Parma, investito dell'inchiesta. Gli operatori di vigilanza e d'ispezione del Servizio della stessa azienda Usl hanno effettuato immediato sopralluogo alla presenza del sostituto Procuratore della Repubblica per effettuare i rilievi preliminari, identificare le persone presenti e raccogliere le prime dichiarazioni testimoniali. Accanto alle indagini espletate

dall'azienda Usl di Parma e a quelle effettuate dall'autorità giudiziaria, l'Ispettorato provinciale del lavoro ha svolto accertamenti di carattere esclusivamente amministrativo, intesi a verificare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori coinvolti negli incidenti, secondo le sue attuali, circoscritte attribuzioni nel settore, conseguenti al trasferimento alle Usl delle funzioni di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

Riguardo alla natura, alle cause ed alle eventuali responsabilità dei gravi infortuni verificatisi, in base a quanto emerso dalle indagini effettuate, risulta, prosegue il Sottosegretario, che il primo, in ordine di tempo, di tali episodi, in cui hanno trovato la morte i due giovani lavoratori Riccardo Ravagnani e Roberto Chiarelli, è avvenuto in data 25 aprile 1996 presso la società «Rodolfi Mansueto Spa» in Ozzano Taro di Collecchio, durante la posa in opera, da parte di imprese esterne installatrici - di cui erano dipendenti i due giovani - dei condotti di collegamento di un grande impianto di essiccazione del pomodoro, del quale esistono soltanto tre modelli in Europa. Le indagini sull'infortunio occorso ai due giovani lavoratori Chiarelli e Ravagnani sono state completate in data 1° agosto 1996: la realizzazione dell'impianto di essiccazione, che ha richiesto un intervento laborioso e complesso, è stata portata a termine sotto stretta sorveglianza dello stesso Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante successivi sopralluoghi. Contemporaneamente alle indagini ora ricordate, l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma ha effettuato accertamenti di carattere amministrativo presso l'azienda «Rodolfi Mansueto Spa», riscontrando la sussistenza di fenomeni di subappalto a catena dei lavori da eseguire. Pertanto, lo stesso organo ispettivo ha provveduto subito ad informare dei fatti la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Parma, per le valutazioni di competenza.

Il successivo 10 giugno 1996 il giovane operaio Alessandro Lobina rimaneva vittima di un incidente sul lavoro presso la «Ditta Stamec Spa» di Felino, per schiacciamento toracico riportato a seguito della caduta della paratia mobile di una cabina fonoassorbente posta su di una macchina punzonatrice, a protezione dell'elevata rumorosità da essa prodotta, paratia che funge da accesso alla zona operativa della punzonatrice. La dinamica dell'infortunio, avvenuto in una tipica azienda metalmeccanica di medio-piccole dimensioni (22 dipendenti), pone in risalto il problema della carente cultura della prevenzione dei rischi nelle piccole imprese, laddove, purtroppo, le misure di prevenzione e tutela della salute assumono molto spesso rilevanza residuale rispetto alle altre problematiche imprenditoriali. Anche l'inchiesta seguita all'infortunio di Alessandro Lobina si è conclusa in data 1° agosto 1996, mentre l'azienda «Stamec Spa» stava attendendo all'adempimento delle prescrizioni contenute nello specifico verbale redatto proprio ai fini dell'eliminazione delle carenze individuate presso i suoi impianti. Ancora una volta l'Ispettorato provinciale del lavoro ha effettuato accertamenti di carattere amministrativo in ordine alla posizione assicurativa e previdenziale del signor Lobina, assunto in data 2 aprile 1984 in qualità di apprendista ed in seguito qualificatosi fino a rivestire la qualifica di operaio specializzato a decorrere dal 1° ottobre 1995. Dagli esiti della verifica amministrativa è emerso che la «Stamec Spa» ha sempre regolarmente

adempito agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali, provvedendo, altresì, a segnalare l'infortunio sia all'Inail sia all'autorità di Pubblica Sicurezza nei termini di legge.

Il più recente degli infortuni avvenuti nell'arco di tempo preso in considerazione ha coinvolto il diciannovenne Marco Sartori, deceduto nello stabilimento di Trecasali della ditta «Eridania Spa» il 28 agosto 1996. In quest'ultimo caso le verifiche dell'Ispettorato del lavoro hanno evidenziato che questi era stato assunto dalla «Eridania Spa» in data 7 agosto 1996, in qualità di operaio di 5° livello, con un contratto a tempo determinato di durata pari a quella della campagna saccarifera 1996 e, prima del tragico incidente, risultava impegnato, anche in turni notturni, in mansioni di aggancio e sgancio dei mezzi meccanici adibiti al trasporto delle barbabietole.

Mentre su quest'ultima vicenda, non sono a tutt'oggi pervenuti elementi su quanto riscontrato dalle indagini espletate dal Servizio dell'azienda Usl di Parma, in merito ai primi due episodi ricordati, invece, i rilievi condotti hanno consentito in tempi brevi, e comunque congrui in relazione alla gravità e complessità degli eventi, di individuare violazioni delle norme antinfortunistiche, sia per quanto riguarda la sicurezza delle macchine sia per quanto attiene ad aspetti di carattere procedurale, consentendo di avanzare ipotesi di responsabilità. Tutti gli elementi raccolti sono contenuti nella informativa conclusiva del Servizio dell'azienda Usl alla Procura della Repubblica di Parma e su di essi viene mantenuto un comprensibile riserbo, essendo tutt'ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria per le valutazioni e gli atti conseguenti.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI conclude la sua risposta mettendo in rilievo le iniziative da ultimo adottate per rafforzare le strutture chiamate a vigilare in ordine alla prevenzione antinfortunistica. Da poco più di un mese è stato istituito, nell'ambito del Ministero della sanità, un Dipartimento della prevenzione che evidentemente è ancora nella fase di rodaggio, ed affidato in via provvisoria al direttore del Dipartimento farmaci. È convinzione del Ministero, inoltre, che l'IspeSl debba impegnarsi di più e meglio e in modi più utili e proficui proprio per consentire l'applicazione più estesa e puntuale possibile della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, favorendo il diffondersi presso le aziende e i lavoratori della informazione indispensabile alla creazione di una cultura della prevenzione. La prossima settimana il Comitato amministrativo dell'IspeSl esaminerà un piano di riorganizzazione e il programma di attività per il nuovo anno, che contengono già gli elementi per una nuova, più soddisfacente configurazione dell'Istituto.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta con cui il sottosegretario Viserta Costantini, con la consueta sincerità, ha descritto la situazione esistente, di sicuro non soddisfacente, e ha manifestato la volontà del Governo di impegnarsi fattivamente nell'individuare soluzioni organizzative ed amministrative, soprattutto a livello centrale. A suo giudizio, però, il problema più grave in materia di vigilanza e di informazione antinfortunistica si riscontra presso le strutture periferiche che sono assolutamente inadeguate: di qui la necessità di rafforzare gli organici e di dotare quelle strutture delle

necessarie qualificazioni professionali, in modo da metterle in grado di affrontare una situazione che i tre tragici incidenti di cui si è parlato evidenziano, purtroppo, in maniera esauriente. La sicurezza sul lavoro, infatti, è più difficile da garantire nella vasta area degli appalti e dei subappalti, presso le piccole imprese e allorquando ai lavoratori, soprattutto i più giovani, non viene impartita alcuna seria formazione antinfortunistica.

IN SEDE REFERENTE

(1452) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SMURAGLIA, constatato che non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, propone di conferire al relatore Pelella il mandato di referire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore MUNDI, il quale rileva che tra i due disegni di legge all'esame congiunto vi sono effettivamente significative differenze che, peraltro, devono essere vagliate con spirito costruttivo, senza chiusure pregiudiziali, così come è per la sua parte politica e come egli auspica che sia da parte delle forze della maggioranza. Tre, in particolare, sono i punti di divergenza tra le due proposte: il primo riguarda l'ambito di applicazione del lavoro interinale, poichè mentre il disegno di legge del Governo lo esclude esplicitamente per le qualifiche di basso contenuto professionale e lo rinvia alle determinazioni della contrattazione collettiva per quanto attiene alla sperimentazione prevista per i comparti dell'agricoltura e dell'edilizia, nel disegno di legge n. 449 non vi sono restrizioni così perentorie che, ad avviso del senatore Mundi, sono destinate a creare gravi impacci nell'applicazione della legge e ad allontanare di conseguenza l'obiettivo della creazione di nuova occupazione attraverso l'introduzione di forme efficaci di flessibilità del mercato del lavoro. Inoltre, e questo è il secondo elemento di divergenza, il disegno di legge n. 449 esclude la possibilità che tra lavoratore e impresa fornitrice venga ad instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come invece è previsto nel disegno di legge n. 1918: la conseguente attribuzione di una indennità per i periodi nei quali il lavoratore interinale non viene utilizzato nelle imprese utilizzatrici determinerebbe infatti un'aggravio insostenibile degli

oneri a carico dell'impresa fornitrice o darebbe luogo ad ennesime forme di assistenzialismo, qualora i costi relativi venissero posti a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza maturata in altri Paesi dell'Unione europea dimostra che il lavoro interinale può crescere soltanto in un contesto di flessibilità generalizzata, che includa anche i trattamenti retributivi: su questo aspetto si registra il terzo elemento di differenza tra il disegno di legge n. 449 e il disegno di legge n. 1918, poichè quest'ultimo ancora la retribuzione dei lavoratori in affitto ai livelli salariali contrattuali previsti per i lavoratori subordinati di pari qualifica, mentre il disegno di legge n. 449 non prevede un tale vincolo e lascia un ampio margine all'autonomia delle parti.

Il senatore MONTAGNINO rileva preliminarmente che la discussione generale non soltanto ha affrontato in modo esauriente le questioni poste nei due disegni di legge, ma ha anche dimostrato che è maturo il passaggio dalle enunciazioni di principio alla formulazione di proposte concrete per far fronte alla grave crisi occupazionale in atto. Comune a entrambi i disegni di legge in esame è infatti l'attenzione a coniugare l'obiettivo di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro con l'esigenza di creare nuova occupazione, superando le logiche emergenziali che, in passato, non hanno certo conseguito risultati esaltanti, e sviluppando una riflessione sulle misure strutturali da adottare per la definizione di una politica attiva del lavoro. In tale contesto, occorre tenere presente che il disegno di legge n. 1918 reca misure importanti ma parziali, che dovranno essere completate con altre iniziative legislative da adottare nell'ambito del processo di attuazione dell'Accordo sul lavoro stipulato nel settembre del 1996.

Se è vero che non sempre la crescita economica dà luogo ad un parallelo incremento dei livelli di occupazione, è altrettanto vero che vi sono in Italia aree arretrate, con tassi di disoccupazione superiori al 30 per cento che richiedono interventi mirati, rivolti simultaneamente al conseguimento degli obiettivi di crescita e di incremento dell'occupazione, da realizzare attraverso il reperimento e l'utilizzazione selettiva e finalizzata di risorse finanziarie e l'adozione di una pluralità di strumenti in grado di mobilitare quanto più possibile le energie e le capacità presenti sul territorio. Occorrerà comunque verificare l'efficacia delle misure di flessibilità contrattata proposte dal Governo dal punto di vista della loro idoneità a concorrere all'attuazione di strategie di sviluppo adeguate alle necessità di aree particolarmente svantaggiate.

Nell'affrontare il tema del lavoro interinale, prosegue il senatore Montagnino, si è verificata una polarizzazione forse eccessiva delle diverse posizioni: da un lato, infatti, vi è l'accentuazione unilaterale della logica liberistica e privatistica, che punta ad una deregolazione del rapporto di lavoro quanto più possibile estesa; dall'altro lato, il rifiuto di nuove tipologie del rapporto di lavoro, pur sorretto da preoccupazioni legittime e comprensibili, non sembra tenere conto adeguatamente dell'emergere di nuove professionalità e più in generale dei cambiamenti strutturali intervenuti sul mercato del lavoro, in misura tale da richiedere l'introduzione di elementi di flessibilità che allineino il sistema italiano a quello degli altri Paesi dell'Unione europea. Data quindi per scontata la necessità di interventi innovativi, occorre precisare che una rispo-

sta al problema dell'occupazione non può certamente essere affidata soltanto all'estensione dell'area del lavoro precario e a tempo determinato e che i provvedimenti che il Parlamento si accinge ad approvare devono mirare a garantire la continuità dell'occupazione, anche se ciò non può più essere inteso nel senso di assicurare a ciascuno un unico lavoro stabile per l'intera durata della vita professionale. Sono pertanto condivisibili i timori e le perplessità espresse dai senatori Pelella e Michele De Luca, i quali hanno posto in evidenza come, in un quadro di precarizzazione e di diminuzione delle garanzie per il lavoro dipendente, il lavoro interinale potrebbe diventare il canale primario per le assunzioni, accelerando in tal modo un processo che non appare di certo auspicabile.

Una certa misura di flessibilità è indubbiamente utile sia ai lavoratori che alle imprese, anche se è probabile che l'introduzione del lavoro in affitto in un mercato del lavoro come quello italiano - nel quale già oggi si registra un significativo depotenziamento dei principali fattori di rigidità -, più che favorire nuova occupazione - obiettivo da perseguire soprattutto attraverso la creazione di nuove opportunità - consentirà l'individuazione e l'emersione di aree estese di lavoro illegale e probabilmente agevolerà l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro soprattutto per alcuni segmenti di mercato, in particolare per le qualifiche caratterizzate da un elevato contenuto di professionalità. Assicurando adeguate garanzie, si potrebbe invece prevedere, per le qualifiche con minor contenuto professionale, la rimozione del divieto posto dal disegno di legge n. 1918 e consentire anche per tale settore la sperimentazione di forme di lavoro in affitto, previo ovviamente l'accordo tra le parti sociali, sempre mirate all'obiettivo di far emergere il lavoro nero.

In conclusione, il senatore Montagnino esprime il proprio apprezzamento per le disposizioni riguardanti l'apprendistato, l'incentivazione alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e la formazione professionale, rilevando, su questo tema, l'urgenza di delineare un organico programma di riforme e modernizzazione dell'intero sistema formativo. Sempre a proposito degli incentivi all'occupazione, rileva che il Fondo per l'occupazione ha via via assunto compiti sempre più ampi in diversi settori, per cui sarebbe opportuno precisare meglio di quali risorse esso disponga e con quali finalizzazioni.

Il presidente SMURAGLIA avverte non vi sono altri i scritti a parlare e che eventuali altri interventi in discussione generale potranno avere luogo nella seduta che verrà convocata per martedì 25 febbraio. In tale seduta verranno svolte anche le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Esprime quindi il proprio compiacimento per l'elevatezza e l'ampiezza del confronto svoltosi e osserva che, a smentire critiche a volte ingenerosamente formulate specialmente dai mezzi di comunicazione di massa su presunte lentezze dei lavori parlamentari, la Commissione ha proceduto speditamente nell'esame congiunto, se si considera che il disegno di legge n. 1918 è stato deferito alla Commissione il 14 gennaio 1997, e che da quella data ad oggi la Commissione non si è limitata all'esame dei due provvedimenti in titolo ma ha svolto anche altre importanti attività, in sede referente, con il seguito, e in alcuni casi la conclusione dell'esame dei disegni di legge deferiti, e in sede consultiva, esprimendo tra l'altro importanti pareri sugli schemi di decreti legi-

slativi in materia previdenziale, via via trasmessi dal Governo nell'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 335 del 1995. Pertanto, considerato che nella prossima settimana i lavori del Senato verranno sospesi in occasione dello svolgimento del Congresso nazionale del Partito democratico della sinistra, il Presidente avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti - che si intendono riferiti, come già è stato chiarito nel corso del dibattito, al disegno di legge n. 1918 - è fissato per Mercoledì 26 febbraio 1997 alle ore 13.

Rispondendo ad un quesito del senatore MANZI, il Presidente chiarisce che nello stesso giorno potrà essere fissato, ove se ne ravvisi la necessità, un ulteriore termine per la presentazione di eventuali sub-emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

74ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE****(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver ricordato alcuni dati allarmanti sull'abbassamento della concentrazione di ozono nella stratosfera e sulla diffusione del cosiddetto buco dell'ozono - il quale a partire dal 1992 si è presentato anche nella zona artica, aumentando enormemente i rischi per la salute umana - sottolinea il ritardo con cui sono state assunte a livello normativo decisioni volte a frenare o vietare l'uso delle sostanze lesive della fascia di ozono, già individuate da tempo a livello scientifico. Solo nel 1994 l'Unione europea ha stabilito dei divieti nella produzione e nell'uso di tali sostanze, ammettendo però nel contempo larghe possibilità di deroghe per gli usi cosiddetti essenziali. Il disegno di legge in esame, che ripropone il testo di un decreto-legge emanato dal Governo per rispondere alla procedura di infrazione avviata a livello comunitario nei confronti della legge n. 549 del 1993, limita le possibilità di deroga e posticipa al 2008 la data di cessazione della produzione delle sostanze lesive, estendendo altresì alle sostanze antincendio quanto previsto per gli idrofluorocarburi. Esso significa pertanto un condivisibile compromesso che da una parte lascia alle imprese interessate il tempo sufficiente per adeguarsi all'uso di nuove sostanze, dall'altra va incontro alle critiche avanzate in sede comunitaria. Un eventuale slitta-

mento della data del 2008 costituirebbe pertanto un atto irresponsabile, suscettibile soltanto di aggravare i problemi ambientali e fare avanzare nuove censure a livello europeo. Illustra infine il seguente ordine del giorno:

«La 13ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

viste le conclusioni dell'VIII Conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Montreal per la protezione della fascia d'ozono, che si è tenuta a San Josè di Costa Rica dal 22 al 28 novembre 1996, e considerato in particolare che il rapporto scientifico presentato alla Conferenza conferma le previsioni sull'estensione dell'assottigliamento della fascia protettiva dell'ozono stratosferico e suggerisce l'eliminazione degli usi delle sostanze pericolose;

considerato altresì che la VII Conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Montreal che si è tenuta a Vienna dal 2 al 7 dicembre 1995, ha individuato i tempi per la riduzione e la eliminazione dell'uso del bromuro di metile, ed ha inoltre indicato l'esigenza di avviare la riduzione dell'uso degli *halons*, ad integrazione di quanto già stabilito dal regolamento 94/3093/CE;

considerato che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha richiesto alla Commissione europea di presentare quanto prima una revisione del regolamento 94/3093/CE per adeguarlo alle conclusioni della Conferenza delle parti di Vienna;

considerato infine che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha anche individuato l'esigenza di accelerare i tempi per l'eliminazione degli usi degli HCFC, a partire da quelli con maggiore potere di distruzione dell'ozono, ed ha peraltro sottolineato l'esigenza che gli eventuali sostituti degli HCFC non comportino effetti sul clima globale a causa di un elevato potenziale di effetto serra;

impegna il Governo

a sostenere nell'ambito dell'Unione europea l'esigenza di una urgente revisione del regolamento 94/3093/CE per accelerare i tempi della eliminazione comunque entro il 2008 di tutte le sostanze pericolose per la fascia d'ozono e garantire contestualmente l'impiego di sostanze sostitutive che non comportino effetti negativi per la protezione dell'ambiente globale oltre che della fascia d'ozono».

0/2051/1/13ª BORTOLOTTI, PIERONI, MANCONI, DE LUCA, SARTE, LUBRANO
DI RICCO, CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, PETTINATO,
SEMENZATO

Il senatore SPECCHIA rileva che i problemi di cui il senatore Bortolotto ha ricordato la gravità presentano un'innegabile valenza mondiale, per cui non sono sicuramente suscettibili di essere risolti da un solo paese. Eventuali iniziative non concertate a livello internazionale potrebbero anzi significare soltanto la penalizzazione di importanti settori produttivi nazionali. Nel condividere l'iniziativa del Governo di rispondere con un apposito provvedimento alla procedura di infrazione comu-

nitaria, fa presente che il proprio Gruppo non concorda tuttavia con la riproposizione da parte del disegno di legge in esame della data del 2008. Tale data infatti non garantisce una sufficiente tutela delle aziende italiane interessate e non è quindi idonea a contemperare, in un'ottica di sviluppo sostenibile, le esigenze ambientali con quelle economiche: preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti al riguardo.

Il presidente GIOVANELLI, dopo averlo fatto proprio, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

premessi:

che è necessario un ruolo più propositivo del Governo italiano in sede di elaborazione delle politiche comunitarie nel settore ambientale; che la tutela dell'ozono stratosferico è obiettivo primario da perseguire, in connessione con la individuazione delle differenti incidenze delle diverse sostanze nocive non solo in fase di dispersione diretta ma durante l'intera fase di gestione;

che occorre accelerare la transizione verso l'uso di sostanze a contenuto impatto ambientale, sia attraverso il contributo di studi e ricerche che con concrete misure incentivanti rivolte alle aziende produttrici che si avviino realmente verso una riconversione non lesiva dell'ozono stratosferico;

che il Parlamento, nelle competenti Commissioni permanenti, deve svolgere un ruolo più attivo di quanto finora sostenuto nelle politiche ambientali italiane a livello europeo;

impegna il Governo:

ad un sollecito intervento in sede europea perchè si pervenga sia ad una limitazione nella produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione di sostanze nocive dell'ozono, che ad un anticipo delle scadenze previste nel regolamento 3093/94/CE;

a procedere al rifinanziamento dei fondi previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 549 del 1993;

ad un rapporto più diretto con il Parlamento in sede di predisposizione delle politiche nazionali nel settore ambientale, da concertare con quelle degli Stati membri della Unione europea».

0/2051/2/13

VELTRI

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il ministro dell'ambiente RONCHI, secondo cui la particolare esposizione dei paesi mediterranei al rischio di riduzione dell'ozono - che influenza in maniera rilevante attività economicamente assai redditizie come quella turistica - giustifica il ruolo di traino che il Governo italiano da anni ha assunto in sede comunitaria per fronteggiare tale problematica. La legge n. 549 del 1993 rifletteva tale preoccupazione nonchè, con le scadenze in essa contenute, la volontà di dare impulso ad una maggiore assunzione di responsabilità in sede comuni-

taria; eppure tale legge incorse in una procedura di infrazione in ragione delle conseguenti limitazioni al commercio e del modo in cui era stato predisposto il meccanismo derogatorio.

Il Governo italiano non accolse con favore il regolamento 94/3093/CE, che, nell'allontanare eccessivamente la data di cessazione della produzione di determinate sostanze lesive, non consentiva la loro sostituzione con prodotti a bassa penetrazione nell'ozonofera: mantenere in proposito il requisito della totale assenza di impatto sull'ozono significa dilatare eccessivamente il ricorso al meccanismo delle deroghe, con un paradossale effetto deleterio sull'ecosistema nel suo complesso. Una simile posizione non è meno controproducente di quella che, ignorando i problemi di inapplicabilità cui si espone, vorrebbe un blocco rigido su tutte le sostanze lesive entro un termine assai ravvicinato: è invece ragionevole la posizione espressa dal Governo italiano, che anticipa la riduzione delle sostanze lesive gassose al 2008, confermando contemporaneamente gli effetti del decreto 26 marzo 1996; conseguentemente, in deroga al regolamento comunitario, possono essere usati prodotti sostitutivi a basso impatto sull'ozonofera, mentre la prossimità della scadenza per la produzione non giustifica ulteriori lamentele fondate sull'alterazione della concorrenza.

L'effetto di trascinamento planetario di una posizione comune europea incardinata sull'enunciato avviso del Governo italiano, sarebbe estremamente significativo ai fini della rimozione del problema dell'ozonofera: lo stesso orizzonte temporale decennale, delineato dal termine proposto, consentirà al Governo italiano di continuare a propugnare tale posizione a livello comunitario. È una posizione, peraltro, collegialmente assunta e condivisa anche dal Ministero dell'industria: alla Camera dei deputati le vicende parlamentari dell'ultimo decreto-legge non hanno comportato una modifica di tale indirizzo politico, nel quale il Governo crede ed a difesa del quale intende esercitare tutte le facoltà conferitegli dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, compresa quella di revoca della sede deliberante laddove necessario.

Il relatore CONTE replica agli intervenuti giudicando positivamente l'assunzione di responsabilità che da ogni Gruppo è stata espressa nei confronti delle importanti scelte legislative imposte dall'esigenza di tutelare l'ozonofera: è perciò necessaria una ponderazione del valore della tutela con quello della durata della produzione delle sostanze lesive. Supporto indefettibile per tale ricerca di un equilibrio accettabile sono i trattati internazionali ratificati dall'Italia, nonché le posizioni vincolanti assunte dall'Unione europea: va anzi valutato se l'apprestamento di vincoli più stringenti a livello nazionale comporti una posizione di forza, nel negoziato comunitario, come sostiene il Governo, e fino a che punto il grado di vincolatività incida sull'efficacia negoziale. In proposito, sarebbe utile che il Governo fornisca il prima possibile ulteriori elementi informativi sulle trattative in corso a Bruxelles; peraltro, il relatore si riserva di esprimere una posizione puntuale sul termine finale di produzione del 2008 in sede di discussione sui singoli articoli.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di martedì 25 febbraio 1997.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Regolamento del Senato, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Bogi, sullo stato di attuazione delle leggi n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989 in relazione agli obblighi informativi del Governo e alle modalità di predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale

(Rinvio)

(R046 001, C23ª, 0001º)

Il Presidente Bedin avverte che il sottosegretario Bogi ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna perchè trattenuto da sopraggiunti impegni istituzionali. La prevista audizione del Governo non potrà pertanto aver luogo.

Lo svolgimento dell'audizione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996

(Esame e rinvio)

(R142 003, C23ª, 0003º)

Il Presidente relatore si sofferma in primo luogo sul contenuto del documento in titolo per quanto riguarda lo svolgimento della Conferenza intergovernativa (CIG) - tema di stringente attualità - e dà conto di come la relazione del Governo metta in evidenza l'intenzione della Presidenza olandese, attualmente in carica, di imporre un ritmo serrato ai lavori, concentrando l'attività negoziale sulle questioni politicamente più complesse che riguardano la revisione dei meccanismi istituzionali, in-

dispensabile in vista dell'allargamento, la politica estera e di sicurezza comune, il rafforzamento del processo di integrazione in materia di giustizia e affari interni, l'introduzione di meccanismi di flessibilità e di integrazione rafforzata nello sviluppo delle politiche dell'Unione. La posizione del Governo italiano - prosegue il Presidente relatore - viene descritta dalla relazione in titolo come volta ad un cooperazione attiva per ricercare soluzioni accettabili per tutti con l'obbiettivo di rispettare l'intesa di concludere entro giugno 1997 il processo di revisione del Trattato di Maastricht, ma non intendendo al medesimo tempo abbassare il profilo dei negoziati solo per rispettare tale scadenza. Già si profila peraltro, osserva il relatore Bedin, la possibilità di uno slittamento della conclusione della CIG, come la stessa relazione successivamente fa presente, anche in vista delle elezioni che a maggio si svolgeranno nel Regno Unito.

Su questo aspetto il Presidente relatore ritiene che nel prosieguo dell'esame sarà opportuno acquisire l'orientamento del Governo anche perchè dal testo si desume come la scelta dei temi da parte della Presidenza olandese, vale a dire la estensione del voto a maggioranza e la ponderazione del voto, sembrerebbe rispecchiare la volontà di affrontare in tono minore i nodi cruciali della riforma.

Altro argomento della relazione che l'oratore tiene a mettere in luce in particolare è quello del dialogo euromediterraneo anche se aggiunge il relatore l'elemento frenante a tale operazione è rappresentato dagli effetti degli accordi sull'agricoltura dei Paesi membri: anche su questo aspetto occorrerà conoscere la posizione del Governo. Dell'europartenariato mediterraneo - ricorda il presidente relatore - la Giunta si è occupata a più riprese anche nella precedente legislatura e tale tema è stato fra gli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza degli Organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari (COSAC) tenutasi a Roma nel giugno 1996. In particolare, il documento in esame delinea a questo riguardo un ruolo importante dei Parlamenti nazionali i quali sono invitati a ratificare senza indugio gli accordi di europartenariato.

Non si può non notare - aggiunge il Presidente relatore - un'altra tematica nella quale il Parlamento nazionale è chiamato a svolgere un ruolo centrale ed è quello dell'impegno pronunciato dal Governo alla pronta trasposizione delle direttive e alla realizzazione di una ampia deregolamentazione.

Il Presidente relatore osserva altresì come il documento del Governo si presti ad essere considerato su due piani che possono procedere in parallelo: quello metodologico e quello contenutistico.

Dal punto di vista metodologico si deve prendere atto che la relazione risulta finalmente centrata su tematiche vicine dal punto di vista temporale: infatti, le informazioni, mentre danno conto degli aspetti nodali della Presidenza irlandese conclusasi a dicembre con il Vertice di Dublino, si strutturano in modo da permettere di avere una visione immediata delle priorità della Presidenza in corso, esercitata dai Paesi Bassi.

Messo in luce come per il Parlamento si tratta di un importante passo in avanti verso quella centralità di presenza nel processo decisionale comunitario che da molti anni ormai viene ripetuta come necessaria e che tuttavia non ha ancora registrato significativi progressi, il Pre-

sidente relatore intravede tuttavia la necessità di migliorare la confezione della relazione semestrale sotto il profilo del contenuto informativo. In tale ottica si dichiara convinto che in appendice al documento il Governo dovrebbe trasmettere il calendario della Presidenza di turno corredato dall'elencazione specifica dei Consigli di settore e delle relative date di svolgimento, che sono fissate tassativamente all'inizio del semestre, comunicando unitamente al testo della relazione tutti gli atti, anche preparatori come libri bianchi o libri verdi che nella relazione vengono citati in maniera spesso criptica; fornendo per le proposte di diritto comunitario derivato una scheda illustrativa del contenuto e del previsto calendario di approvazione. Andrebbe, poi, indicato il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea competente per materia e se l'atto deve essere approvato a maggioranza o all'unanimità; infine, aspetto quanto mai importante occorrerebbe conoscere quale sia la ricaduta di tale proposta sulla situazione italiana.

Dopo aver riconosciuto che questo ultimo aspetto è effettivamente presente per una piccola parte delle questioni affrontate nel documento in esame, segnatamente in materia ambientale e per il settore agricolo, il Presidente relatore passa a svolgere ulteriori considerazioni sull'esigenza per il Senato di disporre dei testi menzionati dalla relazione, segnalando in modo particolare tale aspetto relativamente allo svolgimento della CIG.

Ricorda che a tutt'oggi la Giunta non ha ricevuto formalmente dal Governo il testo proposto dalla Presidenza di turno irlandese per una nuova formulazione del trattato di Maastricht e pertanto - sottolinea l'oratore - anche le valutazioni che la relazione semestrale esprime su alcuni delicati aspetti della CIG come - in particolare - l'introduzione di meccanismi di flessibilità e di integrazione rafforzata nello sviluppo delle politiche dell'Unione europea risultano difficilmente apprezzabili sia quanto alla loro effettiva portata sia quanto alla loro valenza nella cornice complessiva del testo di nuovo Trattato. Al riguardo si domanda, anzi, se la scelta a favore di forme di integrazione differenziata - che nella relazione il Governo appare condividere - è una opzione che il Senato è disposto a condividere senza conoscerne il tenore e si chiede se ciò sia opportuno, laddove il Parlamento italiano si è sempre espresso in favore dell'esigenza di realizzare una Unione politica a tutto campo.

Altro aspetto di metodologia - prosegue il Presidente relatore - attiene alle modalità di esame della relazione semestrale previste dal Regolamento del Senato. Si dichiara convinto dell'esigenza che anche al Senato, come già avviene presso la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, la Giunta dovrebbe acquisire il parere delle Commissioni di merito perchè queste saranno poi competenti a esprimersi sui singoli atti comunitari proposti ma anche sulle norme nazionali che realizzeranno la trasposizione. È quindi - a suo avviso - opportuno rivolgere una richiesta in tal senso alla Presidenza del Senato.

Conviene la Giunta.

Riprendendo la sua relazione il PRESIDENTE relatore passa a trattare degli aspetti più strettamente contenutistici.

L'oratore nota come su questo piano la relazione può essere letta percorrendo vari filoni: preminenti gli aspetti istituzionali, il dialogo euromediterraneo, l'Europa dei cittadini e la gestione del mercato interno in tutti i suoi aspetti quali la liberalizzazione dei servizi, la rimozione delle barriere fiscali, la tutela ambientale e soprattutto la questione della competitività europea.

Venendo a trattare degli aspetti istituzionali, torna a sottolineare che lo svolgimento della CIG occupa lo spazio di maggiore centralità, tanto nella relazione del Governo quanto nel programma di attività della Giunta. Purtroppo - osserva l'oratore - dopo il primo avvio di un dibattito politico sulla prospettive di revisione del Trattato di Maastricht, realizzato dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio l'11 dicembre 1996 alla Giunta e alla Commissione affari esteri riunite, il confronto con il Senato sull'andamento della CIG ha segnato un momento di arresto. Al riguardo passa a dar conto delle tematiche che - a suo avviso - si adattano con più immediatezza al ruolo dei Parlamenti e sulle quali la Giunta dovrebbe acquisire l'orientamento che il Governo italiano intende sostenere nell'ambito della revisione dei Trattati.

Fra le questioni istituzionali l'oratore menziona, per quanto attiene alla Commissione europea, i temi della diminuzione del numero dei Commissari, della designazione del Presidente e della responsabilità di fronte al Consiglio; in merito al Consiglio vi è poi - prosegue il Presidente relatore - la questione della nuova ponderazione dei voti e dell'estensione del voto a maggioranza qualificata. Per quanto riguarda, quindi, il Parlamento europeo, le questioni da affrontare sarebbero relative ai nuovi poteri dell'Assemblea di Strasburgo e alla estensione o semplificazione della procedura di codecisione. Aspetti della riforma del Trattato di Maastricht di particolare importanza per la Giunta sono altresì rappresentati dal ruolo dei Parlamenti nazionali, dalla garanzia di un termine minimo di esame delle proposte di atti comunitari e dal rafforzamento o meno del ruolo della COSAC. Quanto, poi, al tema, già sollevato, della cosiddetta cooperazione rinforzata, il Presidente relatore si sofferma sugli aspetti ancora da chiarire quali la introduzione di una clausola generale o della sua applicabilità a campi ristretti nonché della sua introduzione a maggioranza o all'unanimità.

Quanto alla politica estera e di sicurezza comune il Presidente relatore sollecita un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di introdurre un organo *ad hoc* per la sua gestione, sugli aspetti di ravvicinamento fra UEO e Unione europea, sui rispettivi ruoli della Commissione e del Consiglio europeo e sulla politica di difesa.

Dopo aver altresì sollevato l'ulteriore questione della gestione del settore della giustizia e degli affari interni, il Presidente conclude che una collocazione preminente nel dibattito della CIG spetta allo spazio dell'occupazione e delle questioni sociali.

Sempre nell'ambito delle tematiche istituzionali, il Presidente ricorda la questione dell'allargamento e soprattutto - per la sua attualità - il tema della realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) e il Patto di stabilità. Su tale ultimo aspetto, anzi, si presenta una particolare carenza di informazione della Giunta poichè non è possibile - a suo avviso - giudicare il complesso meccanismo introdotto con tale normativa senza essere in possesso delle proposte di regolamento relative e delle

connesse comunicazioni della Commissione europea COM (96) 496 del 16 ottobre 1996 (Patto di stabilità) e COM (96) 499 del 16 ottobre 1996 (introduzione dell'EURO e nuovo meccanismo di cambio nella terza fase dell'UEM). In materia, anzi, il Presidente ricorda che vi erano state assicurazioni in tal senso da parte del Presidente del Consiglio in occasione della riunione congiunta svolta con la Commissione affari esteri.

Circa gli aspetti settoriali che andrebbero invece - a suo avviso - affrontati dalle Commissioni permanenti su questioni che attendono di essere disciplinate con una normativa comunitaria, il Presidente relatore ricorda che restano da definire lo statuto della società europea, questioni attinenti alla biotecnologia, il cosiddetto «pacchetto Monti» sulla libera circolazione dei cittadini, i biocidi e i diagnostici *in vitro*, mentre, sul versante fiscale - conclude l'oratore - vi è accordo sull'IVA non inferiore al 15 per cento, ma si profila il dibattito sull'introduzione della cosiddetta tassa CO₂.

Proseguendo nel proprio intervento, il presidente Bedin osserva che la relazione semestrale realizza l'intento di segnalare alcune tematiche che, non solo restano aperte, ma risultano particolarmente sensibili e che proprio per questo egli si augura possano essere affidate alla sensibilità politica delle Commissioni permanenti competenti.

Ricordato che in tale ambito rientra il tema della liberalizzazione delle telecomunicazioni e, in particolare, la definizione del «servizio universale», l'oratore sottolinea che si tratta di una questione sulla quale la Presidenza olandese è fermamente orientata. Tra l'altro la stessa Presidenza intende concentrarsi sulla competitività dell'industria delle telecomunicazioni che in assenza di concorrenzialità non si avvantaggerebbe della nascente società dell'informazione.

Altrettanto sensibile è la materia della istituzione di un nuovo sistema del traffico aereo che oltrepassi le frontiere nazionali, rispetto al quale è preciso intendimento olandese di rivedere la Convenzione EUROCONTROL.

Infine, vi è la delicata materia della liberalizzazione del mercato del gas naturale, questione sulla quale la relazione si diffonde con maggiore generosità in merito alla posizione italiana.

Un giudizio positivo il Presidente relatore esprime per quanto attiene all'apertura informativa della relazione in esame verso questioni trascurate dai precedenti documenti: segnala, particolarmente, gli aspetti del dialogo transatlantico fra Stati Uniti e Unione europea, anche con riferimento agli aspetti commerciali della Conferenza di Singapore.

Messo in luce, quindi, come risulti alquanto carente nel documento l'aspetto dell'impatto nel contesto normativo nazionale del programma della Presidenza olandese, il Presidente relatore segnala al contempo alcune positive eccezioni.

La relazione del Governo segnala, infatti, che la normativa comunitaria sulla protezione della fascia dell'ozono mette fuori mercato diverse tipologie di prodotti. Si configura una possibile crisi del settore in Italia, con una perdita di circa tremila addetti, aspetto che potrebbe giustificare una richiesta di modifica alla regolamentazione comunitaria vigente.

Quanto, poi, al settore agricolo, vengono descritti con preoccupazione gli effetti sull'agricoltura italiana della politica olandese di apertura ai prodotti provenienti dai Paesi PECO e dai Paesi coinvolti nel dialogo

euromediterraneo; si prevedono altresì effetti sfavorevoli della riforma dell'organizzazione del mercato del tabacco e dell'olio di oliva, nonché dalla riforma strutturale del mercato della carne bovina.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore segnala del pari positivamente la grande attenzione posta dalla relazione al tema della competitività industriale, anche poichè si lega al grande dibattito sulla disoccupazione che continua ad interessare l'Italia. La diagnosi non è favorevole. Dati preoccupanti sono emersi al Consiglio europeo di Dublino. Dal 1990 al 1995, l'Unione europea è scesa dal 21,1 per cento al 19,4 per cento del commercio mondiale. La quota delle esportazioni verso il Sud Est asiatico, ritenuto il mercato più dinamico a livello mondiale, risulta dell'11,9 per cento rispetto al 14,4 per cento degli USA e al 26,9 per cento del Giappone. Di notevole interesse ritiene altresì il Presidente relatore sia l'orientamento olandese che intende accompagnare il tema della concorrenzialità semplificando anche a livello comunitario, evitando le direttive eccessivamente dettagliate predisposte dalla burocrazia europea e deregolamentando le legislazioni nazionali su livelli assimilati a quelli raggiunti negli Stati Uniti.

Il Presidente relatore conclude la propria esposizione segnalando che resta ancora aperta una questione che interessa in particolar modo l'Italia e cioè la definizione di una regolamentazione precisa in tema di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 94 del Trattato, al fine di circoscrivere la discrezionalità della Commissione europea in materia.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANZI ritiene che dalla relazione del Governo emerga un quadro in cui il nostro Paese risente in modo spesso penalizzante della propria partecipazione all'Unione europea. Esempi in tal senso si traggono dalla recente vicenda delle quote-latte così come possono essere previsti alla luce di quanto la relazione del Governo delinea circa gli effetti dell'allargamento e degli accordi euromediterranei in tema di agricoltura. A suo avviso il Parlamento deve sicuramente rafforzare il proprio ruolo, ma il bilancio gli sembra propendere verso un consuntivo non positivo della nostra presenza in Europa.

La senatrice SQUARCIALUPI segnala il tema a suo avviso più rilevante affrontato dalla relazione. Si tratta, nell'ambito della CIG, dei due problemi della cooperazione rafforzata e dei rapporti con l'UEO. Ribadisce che il Parlamento deve fare il suo dovere di presenza vigile per assicurare la democraticità del processo decisionale comunitario.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea gli aspetti non positivi della presenza dell'Italia nell'Unione europea.

Su proposta del presidente Bedin il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 10,10.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

La Commissione prosegue la discussione generale sui progetti di legge di revisione della Parte Seconda della Costituzione.

Intervengono il deputato Ciriaco DE MITA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (Gruppo Verdi-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (Gruppo Rinnovamento Italiano), il senatore Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), il deputato Valdo SPINI (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), la senatrice Marida DENTAMARO (Gruppo Federazione Cristiano-Democratica-CDU) e il senatore Marcello PERA (Gruppo Forza Italia).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rinvia il seguito della discussione generale alla seduta convocata per martedì 18 febbraio prossimo, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0016^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL DOCUMENTO SUL PLURALISMO NEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
(R050 001, B60^a, 0003^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella precedente seduta, constatata la presenza di numerosi emendamenti alla proposta di indirizzo, si era convenuto di verificare, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la possibilità di pervenire ad alcune modifiche della proposta stessa, che raccogliessero il più ampio consenso possibile.

Dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza di martedì 11 febbraio scorso, il relatore ha in parte riformulato tale proposta, ed ha presentato quindi un nuovo testo già noto ai componenti la Commissione.

Ritiene pertanto, interpretando il comune intendimento dei gruppi, che gli emendamenti a suo tempo presentati al primo testo debbano considerarsi, ove non preclusi o assorbiti nel nuovo, ritirati dai presentatori. Avverte che sono stati inoltre presentati alcuni emendamenti al nuovo testo, che risultano del seguente tenore:

Al punto 2, lettera a), primo capoverso, sopprimere le parole: «tenendo conto».

2.3

BERGONZI

Al punto 2, lettera a), quinto capoverso, sostituire le parole da: «auspica» a: «del Garante» con: «auspica che presso l'Ufficio del Garante venga istituito».

2.4

BERGONZI

Al punto 2, lettera d), sopprimere l'ultimo capoverso.

2.5

BERGONZI

Al punto 2, lettera d), ultimo capoverso, sostituire le parole: «etnicoculturali» con: «multiculturali».

2.1

MONTICONE, ZILIO

Al punto 2, lettera h), sopprimere il terzo capoverso.

2.6

BERGONZI

Al punto 4, sopprimere il periodo compreso tra le parole: «Perchè ciò diventi possibile» e le parole: «di maggioranza o di opposizione.».

4.1

MONTICONE, ZILIO

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che, se non vi sono obiezioni, in questa circostanza la Commissione potrà esaminare dapprima gli emendamenti e quindi il testo finale, come eventualmente da questi modificato. Avverte inoltre che, conformemente alla prassi costante, nonchè alla lettera ed allo spirito dell'articolo 12 del Regolamento interno, la maggioranza qualificata deve intendersi necessaria solo per l'approvazione finale del testo, e non anche per la votazione degli emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Il relatore Mauro PAISSAN ritiene che l'emendamento 2.3 Bergonzi possa essere accolto. Esso esplicita la circostanza che l'opposizione è costituita sia dalle coalizioni contrapposte a quella di maggioranza, sia da singole forze politiche.

Invita quindi i presentatori al ritiro di tutti gli altri emendamenti, ricordando l'accordo di massima raggiunto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di martedì 11 febbraio scorso.

Il senatore Giancarlo ZILIO ritira gli emendamenti 2.1 e 4.1.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritira i propri emendamenti 2.5 e 2.6. Ritiene invece di dover mantenere l'emendamento 2.4, che ripristina il testo originariamente proposto dal relatore: è infatti attuale l'esigenza di dotarsi di strumenti effettivi di verifica del pluralismo in tutte le trasmissioni radiotelevisive, e non solo in quelle della concessionaria del servizio pubblico. Lo stesso testo che la Commissione si appresta ad approvare contiene, attraverso il riferimento esplicito ai principi della legge 6 agosto 1990, n. 223, (nota «Legge Mammi») un ulteriore riferimento, benchè implicito, al pluralismo relativo alla totalità del sistema dei mezzi di comunicazione. L'auspicio espresso dal testo presentato oggi è positivo, ma non è sufficiente.

Il relatore Mauro PAISSAN, in relazione al mantenimento dell'emendamento 2.4 Bergonzi, ritiene di non dover prendere posizione, rimettendosi alla Commissione, in considerazione dell'accordo politico precedentemente raggiunto.

Il deputato Rinaldo BOSCO, parlando per dichiarazione di voto, si dichiara contrario all'emendamento 2.3 Bergonzi, e favorevole all'emendamento 2.4.

La Commissione, con separate deliberazioni, approva quindi gli emendamenti 2.3 Bergonzi e 2.4 Bergonzi.

Il senatore Francesco SERVELLO, parlando per dichiarazione di voto sul testo finale dell'atto di indirizzo, dichiara il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul testo, come modificato, che non è una mera esercitazione di stile, nè un documento di parte, ma definisce la nozione di pluralismo e pone alcuni vincoli inerenti il rispetto del pluralismo stesso. Nel ricordare specificamente, a tale proposito, le incombenze attribuite ai vertici della Rai dal punto 5 del documento, ricorda inoltre che il testo, fa riferimento, tra le varie accezioni di pluralismo, al pluralismo produttivo, sino ad ora non menzionato. Questo può contribuire alla fine di vari privilegi, che hanno sin ora favorito i «soliti noti».

Il deputato Rinaldo BOSCO, parlando per dichiarazione di voto, manifesta l'assenso più completo del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania al testo che sta per essere posto in votazione, e si augura che i principi in esso contenuti trovino effettiva applicazione.

Il deputato Marco FOLLINI dichiara il voto favorevole del gruppo del Centro Cristiano Democratico, e sottolinea in particolare il riferimento all'informazione relativa ai soggetti istituzionali, il quale stabi-

sce implicitamente che essi, ed in particolare il Governo, non possono divenire nei *mass-media* un pulpito dal quale si parli in assenza di contraddittorio. Dà inoltre atto al Presidente ed al relatore del ruolo fondamentale che essi hanno rivestito nell'approvazione del testo.

Il deputato Paolo ROMANI dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, dando atto al relatore di aver adoprato grande competenza e serenità, al fine di pervenire felicemente alla redazione di un testo che partiva da presupposti non facili. Di tale testo menziona in particolare il ruolo rivestito dal paragrafo sul pluralismo politico (per il quale fondamentale è stato il ruolo di mediazione del collega Follini), nonché la possibilità, che il documento rende effettiva, di valutare in rapporto alle esigenze del pluralismo l'attività svolta dalle sedi regionali e periferiche della Rai.

Il senatore Rosario Giorgio COSTA dichiara il voto favorevole del gruppo del CDU, pur ritenendo che sarebbe stata preferibile una maggiore incisività del testo circa il ruolo degli strumenti di valutazione delle trasmissioni (argomento sul quale auspica che si possa rapidamente pervenire all'approvazione di una norma di legge). Auspica inoltre che gli operatori della Rai possano con orgoglio fare in modo che la privatizzazione dell'azienda non cancelli le peculiari caratteristiche di professionalità della grande maggioranza delle persone che nella Rai lavorano, ai quali rivolge il suo augurio: questa professionalità dovrebbe essere maggiormente rispettata, anche perchè è quasi sempre dei politici la responsabilità del suo eventuale venire meno.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Popolare Italiano, sottolineando che il generale consenso sul documento è frutto della buona impostazione seguita dal relatore sin dall'inizio, e della franchezza della discussione che ha successivamente avuto luogo. In rapporto all'ultima affermazione del senatore Costa, concorda sulla circostanza che l'invito da rivolgere alla Rai sul rispetto dei criteri del pluralismo non deve essere esente da una autocritica da parte delle forze politiche. Invita inoltre la Commissione a riflettere sugli strumenti più idonei per veicolare all'esterno del Parlamento i principi contenuti nel testo, in relazione al quale - in contrapposizione al pessimismo espresso in alcuni degli interventi che lo hanno preceduto - si dichiara ottimista.

Il senatore Stefano SEMENZATO dichiara il voto favorevole del gruppo dei Verdi-L'Ulivo, e, ringraziando in modo particolare il Presidente ed il relatore, manifesta apprezzamento per il buon lavoro compiuto da tutta la Commissione, che dimostra in tal modo di saper funzionare. L'ultimo documento di indirizzo approvato dalla Commissione rimontava infatti ad alcuni anni or sono: la Commissione si è ora dotata di un nuovo strumento di indirizzo che consente un confronto dialettico con la Rai, nel quale non sarà assente il tema dell'autonomia reciproca che deve essere riconosciuta alla Rai ed alla Commissione nello svolgimento dei rispettivi ruoli.

Il senatore Antonio FALOMI dichiara il voto favorevole del gruppo della Sinistra Democratica, apprezzando l'intenso lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore. Il testo che ne è risultato è sfuggito ad un triplice rischio: non è diventato il teatro di sterili polemiche tra i sostenitori ed i detrattori del ruolo svolto dalla Rai e dalla sua attività; non è caduto nella trappola di determinare interferenze nell'attività propria dell'azienda, specie per quanto riguarda i profili gestionali (nonostante che alcuni emendamenti, poi ritirati, sembrassero andare in tal senso); non ha fatto della Commissione una sorta di «tribunale speciale» che inopportunamente emanasse penetranti disposizioni di comportamento nei confronti - in particolare - dei giornalisti.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI dichiara il voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista, ed auspica che il documento contribuisca concretamente a realizzare il pluralismo ed a qualificare maggiormente i programmi della radiotelevisione pubblica. Essi, infatti, non sempre sono in sintonia con gli stessi principi che informano la nostra Repubblica: non può oggi tacere la forte sensazione che ha riportato dall'intervista realizzata ad un noto torturatore e massacratore di civili e di partigiani, in onda sulla Rete 1 nella notte tra lunedì e martedì. Il documento che sta per essere approvato sarà utile anche ad impedire che simili trasmissioni si ripetano: se alcune linee di revisionismo storico (che lui non condivide affatto) risultano pur legittime sul piano culturale, esse non possono però non essere riconosciute in contrasto con i contenuti storici e scientifici che dovrebbe avere il servizio radiotelevisivo pubblico.

Il relatore Mauro PAISSAN ringrazia tutti i componenti della Commissione che hanno contribuito al buon esito del dibattito, nella maggioranza e nell'opposizione, arrivando a rinunciare a numerose proposte emendative.

Ricorda inoltre che questo documento di indirizzo, forse per la prima volta, non attribuisce al pluralismo delle parti politiche un rilievo privilegiato rispetto alle altre accezioni di pluralismo che concernono la complessità della società attuale.

Inoltre il testo non è divenuto una sorta di manuale prescrittivo di comportamenti per gli operatori del servizio pubblico (nonostante che alcuni osservatori, adottando un termine giustificabile solo quale espressione giornalistica, lo abbiano voluto definire come un «codice»): esso è un codice solo nell'accezione storica del termine, e cioè una raccolta di principi e di definizioni di pluralismo.

Il Presidente Francesco STORACE, prima di porre in votazione il documento, ringrazia la Commissione tutta, che dal 1993 non aveva più avuto modo di approvare un atto di indirizzo vincolante. In particolare, rende grazie all'opera equilibrata del relatore Paissan, della quale si compiace: ricorda che in passato ebbe occasioni di scontro politico anche duro con il collega Paissan, ed oggi si scusa, se in tali occasioni egli ha talvolta avuto modo di eccedere.

La Commissione approva quindi unanimemente (*seguono generali applausi*), con la prescritta maggioranza (essendo presenti ventisette

componenti, che esprimono tutti voto favorevole) il documento di indirizzo in titolo, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

dopo un ampio dibattito sul pluralismo nel servizio pubblico radio-televisivo e dopo aver ascoltato sull'argomento i direttori delle reti, dei telegiornali e del giornale radio della Rai, approva il seguente documento di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico. Esso fa seguito alla risoluzione sull'informazione politica votata il 19 novembre scorso e alla direttiva interna emanata dal Consiglio di amministrazione della Rai il 9 gennaio 1997.

1. Ai fini del presente documento, con il termine di pluralismo si intende la rappresentazione nei mezzi di comunicazione della pluralità di cui è composta la società.

Il pluralismo, così inteso, è espressamente indicato dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come uno dei «principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati». Ciò che rappresenta un dovere per l'intero sistema radiotelevisivo diventa un obbligo per ciascun mezzo radiotelevisivo gestito dal servizio pubblico, che motiva la sua esistenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel suo essere dalla parte di ogni cittadino, evitando ogni subordinazione a partiti, poteri o interessi. Questo dovere vincola parimenti la Commissione parlamentare a vigilare sull'adempimento di questo indirizzo non in funzione di una parte o dell'altra ma in ragione di un diritto di tutti.

Non si tratta solo di garantire ai diversi soggetti e alle diverse idee di essere rappresentati, ma anche e soprattutto di assicurare al cittadino il diritto di essere compiutamente informato, e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione. Il pluralismo, dunque, come diritto dell'utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare.

2. La Commissione di vigilanza richiama la Rai, i suoi organi dirigenti e i suoi dipendenti, al rispetto del principio del pluralismo nella programmazione e in ogni tipo di trasmissione e indica gli ambiti in cui tale principio deve trovare attuazione.

a) Pluralismo politico.

Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono anch'esse tenere conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e della obiettività dell'informazione.

Le rilevazioni quantitative dell'Osservatorio dell'Università di Pavia, che nascono come strumento di rilevazione del grado di pluralismo in-

formativo offerto dalla Rai esclusivamente per i periodi elettorali, possono rappresentare in qualsiasi altro momento un riferimento utile seppure parziale. Qualora da esse emergessero costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative in un lasso temporale significativo (per esempio, tre mesi), la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

Per una migliore comprensione e valutazione dei dati, si chiede di indicare per i vari periodi gli eventi e le notizie che potrebbero motivare una presenza squilibrata dei diversi soggetti.

La Commissione ritiene utile poter disporre anche di dati relativi alle diverse fasce orarie, ai telegiornali regionali, al giornale radio, e alla valutazione qualitativa della programmazione.

La Commissione auspica che presso l'Ufficio del Garante venga istituito un sistema di rilevazione su tutte le principali emittenti televisive nazionali, pubbliche e private.

Un'attenzione particolare va riservata alle campagne elettorali e referendarie. A questo riguardo, la Commissione di vigilanza si impegna ad adottare quanto prima uno specifico documento di indirizzo alla Rai sulla parità di trattamento. La Commissione si farà altresì promotrice, con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, attraverso incontri con i soggetti interessati, di una proposta per un comune codice di comportamento in periodo elettorale, valido, tenendo conto della specificità di ogni mezzo, per l'intero sistema dell'informazione ed in particolare, considerate le competenze di questa Commissione, per le emittenti radiotelevisive pubbliche e private.

b) Pluralismo sociale.

Il servizio pubblico deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud) che trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo.

Adeguate spazio va riservato alle trasmissioni cosiddette di servizio riservate agli interessi e ai diritti di determinate fasce di cittadini, con riferimento alla dinamica delle nuove povertà. Una speciale programmazione dovrà essere dedicata ai portatori di handicap sensoriali. Nelle trasmissioni di intrattenimento e di informazione deve trovare uno spazio adeguato la cultura dell'inserimento e della integrazione sociale dei disabili.

c) Pluralismo culturale.

In ordine alle singole problematiche trattate devono emergere le diverse opzioni culturali presenti nel Paese. E nella stessa scelta dei temi,

il servizio pubblico deve caratterizzarsi come capace di proporre questioni innovative e di interesse rispetto alle mode correnti riflesse dagli altri mezzi di informazione. Maggiore deve essere l'impegno della Rai, ad esempio, sui temi della conoscenza, della scienza, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione dei diritti civili, dei diritti dei consumatori, dei temi relativi all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la collocazione di tali tematiche in fasce orarie di maggiore ascolto.

Particolare impegno dovrà destinarsi alla promozione e diffusione del prodotto nazionale ed europeo di qualità, tanto in Italia quanto all'estero.

d) Pluralismo etnico e religioso.

La presenza nel nostro Paese di etnie e di fedi diverse, sia autoctone che proprie di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture. Ai nostri connazionali vanno fornite le informazioni su realtà finora a noi distanti, e agli immigrati vanno forniti strumenti di conoscenza della nostra lingua e della nostra cultura oltre che dei loro diritti e dei loro doveri. In questo contesto vanno valorizzate le attività di volontariato di molte organizzazioni, e realizzate le iniziative atte a favorire la reciproca comprensione e solidarietà.

Un'adeguata informazione va assicurata per e sulle comunità degli italiani nel mondo, nonchè sulle loro attività.

La Commissione auspica, nell'ambito del processo di sviluppo tecnologico e del potenziamento delle strategie di diffusione via satellite, la realizzazione di uno o più canali etnico-culturali, sull'esempio di analoghe esperienze intraprese con successo da alcune reti radiotelevisive estere.

e) Pluralismo delle realtà locali.

La Rai è tenuta alla rappresentazione ed alla valorizzazione della variegata articolazione anche geografica del nostro Paese, con le diversità d'ordine culturale, economico, produttivo, ambientale, a partire dalle minoranze linguistiche riconosciute. L'informazione regionale è troppo spesso concentrata sul capoluogo di regione, mentre troppo poco spazio è dedicato alle altre province e alle realtà periferiche. Le istanze e le opinioni delle realtà locali devono avere concreto spazio nelle trasmissioni nazionali. Il decentramento produttivo è un obiettivo da perseguire con maggior convinzione e con maggiore coraggio.

f) Pluralismo di genere e di età.

Il servizio pubblico deve promuovere la cultura e la politica delle pari opportunità tra uomini e donne. La programmazione è chiamata a farsi carico della presenza, tra i radio e telespettatori, dei minori: gran-

de attenzione va riservata alla loro tutela, non soltanto in termini di protezione dalle culture della violenza e della prevaricazione fisica e psicologica, ma anche e soprattutto nel senso della promozione positiva di valori. Per un altro verso, la programmazione Rai dovrà tener presente il numero percentualmente sempre maggiore di persone anziane nella società e dunque tra gli ascoltatori.

g) Pluralismo associativo.

Il nostro Paese è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza, della marginalità sociale, della promozione dei diritti, della tutela ambientale e così via. Un patrimonio di volontariato che va maggiormente rappresentato, valorizzato e sostenuto dalla Rai. È auspicabile un raccordo permanente, anche al fine di promuovere specifiche trasmissioni di servizio, tra la Rai ed il mondo associativo.

Per quanto riguarda le trasmissioni nel corso delle quali vengono organizzate pubbliche raccolte di fondi, va assicurato che a beneficiarne siano a rotazione tutte le associazioni più rappresentative e che offrano adeguate garanzie: a questo riguardo si richiedono alla Rai delle regole precise, che la Commissione si riserva di valutare.

h) Pluralismo produttivo.

Nell'ambito dell'affermazione dei nuovi mezzi di comunicazione che si sviluppano in virtù di uno straordinario processo di innovazione tecnologica e produttiva, va garantita, ad opera del concessionario pubblico, la più ampia capacità tecnologica e di presenza produttiva in tutti i nuovi strumenti della comunicazione. Per i programmi non prodotti direttamente o co-prodotti dalla Rai, dovrà essere assicurato un criterio di assegnazione delle produzioni che non determini esclusioni o situazioni di privilegio tra imprese di pari affidamento.

Nella programmazione, inoltre, va garantita una quota adeguata ai prodotti nazionali ed europei.

Su richiesta della Commissione, la Rai può essere chiamata a riferire sui contenuti delle convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche, che abbiano incidenza sulla programmazione radiotelevisiva.

3. La Rai è tenuta al rigoroso rispetto del principio pluralistico nell'insieme della sua programmazione radiotelevisiva. La Commissione di vigilanza non mette certo in discussione l'autonomia ideativa, produttiva, informativa di chi fa radio e televisione pubbliche, purchè essa non determini discriminazioni o trattamenti di favore verso determinate parti. Essa si deve esercitare rispettando scrupolosamente quella che è la ragion d'essere del servizio pubblico: un servizio dalla parte di tutti i cittadini.

Tra gli obblighi contrattuali dei direttori delle reti e delle testate vanno chiaramente indicati anche i vincoli che derivano all'informazione e alla comunicazione Rai dalla funzione di servizio pubblico.

4. Condizione perchè la Rai appaia credibile in ordine ai principi indicati in questo documento di indirizzo è che le assunzioni e le nomi-

ne nell'azienda pubblica avvengano in base a criteri trasparenti, legati alla professionalità e al di fuori di ogni pratica o lottizzatoria o di predominio di maggioranza ovvero di rivendicazionismo di minoranza. Perché ciò diventi possibile serve un chiaro orientamento del Consiglio di amministrazione, ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano i propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione. Per le assunzioni, si auspica il ricorso a procedure concorsuali e comunque a criteri oggettivi di selezione, anche per quanto riguarda la soluzione del problema del precariato. Doveroso è l'utilizzo di tutte le professionalità interne all'azienda, senza alcuna discriminazione, al fine di garantire il pluralismo delle professionalità.

5. La Commissione, nell'approvare questo documento di indirizzi, richiama il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale della Rai al dovere di curarne l'attuazione.

La verifica del rispetto dei presenti indirizzi è affidata al rapporto costante tra la Commissione e il Consiglio di amministrazione, che in base alla legge 25 giugno 1993 n. 206, e successive modificazioni, ha «funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico». Interlocutori esclusivi della Commissione sono il Consiglio di amministrazione e, per quanto di sua competenza, il Direttore generale.

La Commissione fa infine appello alla coscienza civile, culturale e professionale di tutti coloro che in Rai lavorano, perché contribuiscano, anche sulla base di questo documento di indirizzo, al rilancio ed alla riqualificazione del servizio pubblico».

Il senatore Stefano PASSIGLI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, sottolinea l'opportunità di valutare le forme nelle quali la Commissione può portare il documento appena approvato alla conoscenza anche delle principali reti radiotelevisive private, nell'auspicio che i principi espressi nel testo possano ispirare anche la loro attività.

(A007 000, B60^a, 0011^o)

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 15.